

(N. 2782-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

Relazione di maggioranza della 1<sup>a</sup> Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18-21 gennaio 1953 (V. Stampato N. 2971)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 22 GENNAIO 1953

---

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1953

---

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati,  
approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'Onorevole Presidente del Senato ha trasmesso nel 24 gennaio, alla 1<sup>a</sup> Commissione competente per materia, a sensi dell'articolo 27 del nostro Regolamento, il disegno di legge n. 2782 (approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18-21 gennaio) con il quale vengono apportate « *modifiche al testo unico per le elezioni della Camera dei deputati* approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 ».

La Commissione ha esaminato e discusso il disegno di legge in 42 sedute (per complessive 115 ore), con 271 interventi, dei quali

130 sono stati dedicati all'esame dei 259 emendamenti — che sono stati presentati fino a tutto il 4 marzo.

A fine dei lavori, il 5 marzo, il Relatore è stato autorizzato dalla maggioranza della Commissione a presentare la seguente relazione che si compone di tre parti:

1<sup>a</sup> *Esame politico-costituzionale del disegno* (pagg. 3-16);

2<sup>a</sup> *Congegno del sistema* (pagg. 17-32);

3<sup>a</sup> *Esame critico degli emendamenti* (pagine 33-39).

## PARTE PRIMA

ESAME POLITICO-COSTITUZIONALE  
DEL DISEGNO DI LEGGE

## I.

## PROPORZIONALE E DEMOCRAZIA

La prima e fondamentale critica rivolta a questo disegno di legge è che esso sarebbe in contrasto con i presupposti ed i canoni del sistema proporzionale, e dovrebbe quindi per ciò stesso definirsi antidemocratico.

È in conseguenza necessario indagare anzitutto se, effettivamente, solo il sistema proporzionale possa considerarsi sistema elettorale corretto e democratico.

La disputa è di antica data, e la materia è estremamente opinabile.

Senza voler fare la esegesi storica dei sistemi elettorali in genere e di quello proporzionale in specie, nè ripetere quanto in proposito fu detto dinanzi l'altro ramo del Parlamento, è d'uopo, però, porre in rilievo taluni aspetti che costituiscono la premessa della conclusione alle quali la maggioranza della Commissione ha ritenuto di poter pervenire.

Già Angelo Maiorana nel suo volume « Del Parlamentarismo » (Roma, 1885, pagine 169 e seguenti) poneva il principio della *relatività delle leggi elettorali*, affermando doversi considerare la materia elettorale la più mutabile e relativa fra tutte.

Alla Camera dei deputati, nel 1919, parlando sulla riforma elettorale, l'onorevole Francesco Cocco Ortù aveva posto in rilievo « le oscure incognite della riforma ».

Nè è spenta l'eco dei discorsi contrari alla proporzionale pronunziati alla Consulta nazionale — l'11 febbraio 1946 — dall'onorevole Rubilli, dall'onorevole Einaudi, dal nostro onorevole Boeri (Atti della Consulta, pagg. 546-566-571).

Il nostro autorevole collega onorevole Ruini in un suo recente scritto (« Il Parlamento e la sua riforma », Milano, 1952) ha affermato che, nel quadro delle centinaia di congegni elettorali, si rileva il contrasto base che deriva dalla

esigenza di fare del Parlamento (secondo la nota formula di Mirabeau) lo specchio del Paese e dall'altra, non meno essenziale, di non dimenticare che democrazia è in se stessa regime di maggioranza. Soggiunge l'onorevole Ruini che l'antitesi è delineata da Considérant (« le minoranze hanno diritto di farsi sentire, ma spetta alla maggioranza di deliberare e di governare lo Stato ») con una formula troppo rigida, ma che comunque pone imperiosamente il problema della necessità di trovare soluzioni che consentano il contemperamento delle due esigenze.

E in proposito vogliamo anche richiamare le parole scritte dal senatore Lucifero (in una monografia sulla « Legge elettorale » - Roma, 1944, pag. 151) per denunciare che « l'esperienza storica insegna che dall'anarchia dei partiti si scivola inevitabilmente nella dittatura » e che « l'esempio che abbiamo avuto in Italia, di cui paghiamo tuttora le conseguenze, dovrebbe servire di ammonimento ».

Infine ci pare che altre parole non potrebbero essere più definitive, allo scopo di dimostrare come non si possa senz'altro ritenere « sistema proporzionale » sinonimo di « democrazia » — che quelle pronunziate nel 10 novembre 1920 alla Camera dei Deputati (Discussioni della Camera, pag. 5343) dall'onorevole Giacomo Matteotti:

*« Le leggi elettorali non sono astrazione ma fatti concreti che rispondono a situazioni pratiche; non c'è giustizia assoluta in simile materia. La proporzionale è una norma di procedura ».*

Come dicevamo, dunque, la materia è estremamente controversa!

\* \* \*

Nella tabella allegata (n. 1) abbiamo voluto, a titolo di orientamento prospettare come i diversi sistemi elettorali siano applicati in Europa. In valori percentuali alla popolazione, esclusi i Paesi « a democrazia progressiva », se ne deduce che il sistema proporzionale è applicato nella misura del 16,4 per cento.

Per quanto riguarda poi gli Stati Uniti di America possiamo dire che il principio della rappresentanza proporzionale ha avuto, ed ha,

in quel Continente scarsissime ed eccezionali applicazioni (le elezioni delle due Camere del Congresso si fanno a maggioranza relativa « majority rule »).

In Argentina (legge 1913 per l'elezione della Camera dei deputati) ed in Bolivia (legge del 1942) vige il sistema del voto limitato col premio alla maggioranza e rappresentanza fissa alle minoranze.

\* \* \*

Il Collegio uninominale ha avuto invece larga applicazione anche fuori d'Europa.

In Egitto (Camera dei deputati e Senato - legge del 1935: a maggioranza assoluta con ballottaggio); in Canada; in Estonia (Costituzione del 1937); nell'Unione del Sud Africa (elezione della Camera dei deputati - a maggioranza relativa); in Russia (Regolamento 9 luglio 1937 con successive modifiche: maggioranza assoluta con ballottaggio).

È evidente quindi che mentre universalmente è riconosciuta la teorica equità del sistema proporzionale, gravi ne sono considerati gli inconvenienti pratici, se infatti è così scarsamente applicata senza correttivi.

Ma si obietta che in Italia il sistema si era già affermato, il che avrebbe dovuto scongiurare di abbandonarlo.

È opportuno rievocare (richiamandoci per i dettagli al « *Profilo storico degli ordinamenti elettorali* » — pubblicato nel « *Codice elettorale* » da M. Cerutti, M. Pizzari, G. Schepis) che effettivamente dopo il testo unico 24 settembre 1882, che abbandonava il principio censitario e dopo la legge del 30 giugno 1912 che applicò il principio del suffragio universale, si affermò in Italia, con il testo unico del 2 settembre 1919, il sistema proporzionale col metodo d'Hondt.

Ed il principio si affermò allora dopo la lunga battaglia sostenuta in Italia dall'Associazione per lo studio della rappresentanza proporzionale, che, fondata nel 1872, ricorda i nomi di Saredo, di Bonghi, di Luzzatti e di Mamiani che avevano lottato per l'applicazione del sistema già intravisto, fin dal 1857, da Thomas Hare.

Fin dai primi del secolo l'idea proporzionalistica fu poi vigorosamente sostenuta da Luigi Sturzo.

## II.

### LA PROPORZIONALE E LA COSTITUZIONE ITALIANA

Ma, è esatto il rilievo che il principio della proporzionale è sancito dalla Costituzione?

Noi dimostreremo che, pur costituendo un orientamento democratico che trovò i maggiori consensi nella Costituente, non solo non fu formalmente sancito, ma la Costituente volle espressamente riservare la questione.

È anzitutto da premettere che nella relazione fatta dagli onorevoli Merlin e Mancini (alla 1<sup>a</sup> Sottocommissione della Commissione per la Costituzione - *Atti della Consulta, pagina 31*) pur dicendo essi che « ci sono costituzioni come la tedesca — all'articolo 22 — l'austriaca — all'articolo 26 — l'estone — all'articolo 36 — che sanciscono espressamente il sistema proporzionale », ritennero però di proporre un articolo che diceva che « il diritto di voto *di regola* deve essere esercitato col sistema della rappresentanza proporzionale ». Quindi, anche per essi, non un imperativo ma un orientamento sia pure deciso.

Ma è soprattutto nel resoconto della seduta della 1<sup>a</sup> Sottocommissione della Commissione dei 75, del 15 novembre 1946, che si fonda il nostro convincimento.

In quella seduta infatti, il presidente Tupini osservava in proposito all'articolo citato proposto dagli onorevoli Merlin e Mancini, che egli, « pur essendo favorevole al sistema proporzionale, riteneva che mettere questo principio nella Costituzione non fosse opportuno ».

E l'onorevole Lucifero soggiungeva: « Essere inopportuno, in una materia così opinabile come quella della legge elettorale, di fissare un determinato sistema vincolando le generazioni future; le elezioni dover esser fatte in quella forma che la maggioranza del Parlamento riterrà più opportuno di adottare, purchè naturalmente siano elezioni democratiche ».

D'altronde, per uno stesso motivo di spiagabile riserbo, la Commissione per la elabo-

razione della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, nella riunione del 12 settembre 1945, senza fissare un sistema si era limitata ad escludere il collegio uninominale (pur dovendosi considerare pacifico come il principio della rappresentanza di tutti i partiti, in proporzione alle loro forze, ancor più si imponga per una Assemblea Costituente che deve deliberare la Carta fondamentale dello Stato).

\* \* \*

Vero è che l'Assemblea costituente, nella seduta del 23 settembre 1947, approvò l'ordine del giorno Giolitti (« L'Assemblea Costituente ritiene che la elezione della Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale »).

È facile però dimostrare che questa è riprova che la Costituente, pur decisamente orientata verso il sistema proporzionale, era fermamente decisa a non volerne fare un principio costituzionale per non vincolare, come giustamente era stato detto, le future generazioni e per non pregiudicare i diritti della maggioranza del futuro Parlamento.

Ed è opportuno ricordare che l'ordine del giorno Giolitti è la trasformazione di un emendamento presentato dallo stesso onorevole Giolitti e dagli onorevoli Grieco e La Rocca; emendamento che fu ritirato dopo dichiarazioni dell'onorevole Ruini e soprattutto dopo le dichiarazioni dell'onorevole Uberti (fatte a nome del Gruppo della Democrazia cristiana) che è opportuno trascrivere:

« Nella Commissione dei 75 si è deliberato un ordine del giorno impegnativo circa il sistema da seguire nella legge elettorale, e cioè di attuare il sistema della proporzionale, pur senza includerlo nella Costituzione, per lasciar libero il Parlamento, *nella eventualità che questo si rendesse opportuno per una qualche situazione particolare, di modificare il sistema elettorale, senza modificare la Costituzione* ». (Atti dell'Assemblea Costituente - Discussioni: pagg. 436, 438, 439, 441).

È chiaro quindi che si volle solo raccomandare un principio, senza però volerlo recepire in una norma costituzionale.

\* \* \*

La maggioranza della 1<sup>a</sup> Commissione ha quindi ritenuto che questa legge non viola, sotto questo primo profilo, nè i principi democratici nè la Costituzione.

La eventuale approvazione di questo disegno di legge sarà libero apprezzamento di una convenienza politica, ma non atto di voluta sovrappaffazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione alle minoranze.

E questi argomenti sembrano sufficiente risposta anche alla eccezione dei senatori Franza e Terracini che han sostenuto doversi considerare questo disegno di legge come avente carattere di revisione costituzionale.

### III.

#### ISTANZE PRELIMINARI.

Fu chiesta anzitutto l'unione al disegno di legge approvato dalla Camera, delle proposte dei senatori Terracini (Minio, Mancinelli e Milillo) e Rizzo Domenico (Grisolia, Menotti e Palermo).

La Commissione non ha ritenuto, indipendentemente da ogni ragione di merito, ammissibile il principio che una proposta di iniziativa parlamentare possa inserirsi, dinanzi ad una Camera, nell'*iter* legislativo di un disegno di legge già approvato da un'altra.

Già, davanti alla Camera dei deputati, era stata chiesta l'unione con questo disegno di legge della proposta dei deputati Bima ed altri e di quella dell'onorevole Viola.

La prima conteneva, come quella Rizzo, un complesso di norme complementari; mentre la proposta Viola, come quella Terracini, era diretta a contrastare nella sua struttura il disegno di legge governativo.

Alla Camera la proposta Viola fu annunciata dopo che già si trovava all'ordine del giorno della 1<sup>a</sup> Commissione questo disegno. Le due proposte Terracini e Rizzo furono comunicate alla Presidenza del Senato il 22 gennaio 1953, cioè nello stesso giorno in cui dal Presidente della Camera veniva trasmesso il

messaggio, già preannunciato, col testo approvato da quell'Assemblea.

A prescindere dall'opinione di coloro che sostengono la prevalenza della iniziativa legislativa del Governo (vedi Mohrhoff in « Principii Costituzionali e Procedurali del Regolamento del Senato », pag. 95), sta di fatto che questo succedersi e contrapporsi di iniziative parlamentari ad un disegno di legge di iniziativa governativa, ripetuto dall'opposizione nei due rami del Parlamento, autorizzerebbe la preoccupazione espressa, sia pure ad altri fini, dal senatore Berlinguer che, chiedendo una modifica dell'articolo 27 del nostro Regolamento, affermava che « attraverso la successiva presentazione di disegni di legge analoghi, potrebbe tentarsi l'insabbiamento di precedenti disegni » (vedi Discussioni del Senato del 1° febbraio 1950, vol. CCCXXXVIII, pag. 13230).

Per quanto concerne l'altra richiesta di *priorità*, è da porre in rilievo che, se le proposte Rizzo e Terracini figurano comunicate alla Presidenza del Senato, nella stessa data in cui risulta pervenuto il messaggio della Camera, è parso evidente alla Commissione doversi dare la precedenza a quest'ultimo sia per la sua ampia struttura, che per essere stato esso già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Comunque questo orientamento della maggioranza della Commissione ha già trovato conforto nelle votazioni con il quale il Senato ha votato l'urgenza del disegno di legge governativo, negandola alle proposte di legge Rizzo e Terracini.

\* \* \*

Fu successivamente richiesto alla Commissione di accertare se, nell'*iter* di approvazione nanti la Camera dei deputati, si fosse verificata la inosservanza di principii della Costituzione e di alcune norme del Regolamento di quell'Assemblea; e poi se il testo del messaggio dovesse considerarsi difforme da quello approvato dalla Camera.

È parso alla maggioranza della Commissione cata la inosservanza di principii della Costituzione l'indagine dovesse considerarsi preclusa dal principio (che d'altronde chiaramente esurge dall'articolo 64 della Costituzione) *interna corporis*.

E l'opinione della maggioranza trovava conforto anche nei principii solennemente affermati in questa Assemblea il 17 giugno 1952, in occasione del rigetto delle dimissioni del Presidente onorevole De Nicola, dal senatore Vittorio Emanuele Orlando.

#### IV.

##### ECCEZIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ.

Sono state successivamente proposte, come già nell'altro ramo del Parlamento, una serie di eccezioni di incostituzionalità che pare di poter così raggruppare:

*Violazione dell'articolo 48 in relazione agli articoli 1 e 3 della Costituzione.*

Per tali eccezioni potrebbe in realtà farsi richiamo agli argomenti che si trovano enunciati a pagina 24 e seguenti della relazione Luzzatto, che sono ribattuti a pagina 10 e segg. della relazione Tesauro.

In sostanza le eccezioni riflettono una pretesa violazione del principio dell'uguaglianza del voto, che è previsto nell'articolo 48 della Costituzione e che promana dall'uguaglianza dei cittadini sancita nell'articolo 3.

Su questo punto è tranquillante l'osservazione che, non essendo stato prefissato quale sia il gruppo che dovrà aver il sopravvento e fruire del premio, pari sono in partenza le possibilità di voto offerte a tutti i cittadini. Nè si risponda che con ciò verrebbe ad essere offeso il principio sancito nell'articolo 3, che espressamente prevede la loro uguaglianza indipendentemente dalle opinioni politiche dei cittadini, perchè è consentito ritenere che si sia voluto evitare al cittadino di vedere il suo diritto *preventivamente vulnerato* per effetto del proprio orientamento politico.

Si è ritenuto di poter identificare il concetto di uguaglianza del voto quale controposizione a quello del voto plurimo che consente più voti a un elettore in considerazione dell'età, del censo, delle cariche o di altre particolari prerogative.

A proposito dell'uguaglianza e libertà di voto, Stafford Cripps nel suo libro *Problemi della democrazia* comprendendola nelle libertà essenziali, chiarisce che libertà di voto deve intendersi diritto di votare liberamente

senza che venga esercitata alcuna forma di violenza o di pressione, e purchè le elezioni siano condotte su base che non consenta vantaggio alcuno alla ricchezza o alla classe sociale.

E questo può dirsi sia per quanto concerne l'elettorato attivo, previsto dall'articolo 48, che l'elettorato passivo previsto nell'articolo 51 della Costituzione.

\* \* \*

Altra critica di incostituzionalità al disegno di legge in esame, si fonda sull'articolo 56 della Costituzione che stabilisce *il principio del suffragio diretto*.

La maggioranza della Commissione è stata unanime nel ritenere come, nella Carta costituzionale, si sia parlato di voto diretto nel suo preciso significato di contrapposto al voto indiretto che consente l'elezione di secondo grado.

È stata da taluno anche condivisa l'osservazione, già fatta dinanzi alla Camera dei deputati, che questo disegno di legge permette al corpo elettorale di concorrere ancora più direttamente alla formazione del Governo.

\* \* \*

Un'altra serie di eccezioni afferma che questa legge consentirebbe il formarsi artificioso di quella maggioranza qualificata richiesta specialmente per la convocazione straordinaria della Camera (articolo 62 della Costituzione), per l'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83), dall'articolo 138, ecc.

Osserviamo che il premio di maggioranza previsto dal disegno di legge non assicura alla maggioranza i due terzi dei deputati: all'obiezione che comunque sarebbe facile alla futura maggioranza trovare in altri aggruppamenti quei deputati necessari al raggiungimento dei due terzi, è facile rispondere che questo è un puro sofisma, e che d'altronde come è possibile che se ne potrebbero trovare, è possibile che... se ne potrebbero perdere!

\* \* \*

Altre eccezioni infine vorrebbero fondarsi sul disposto degli articoli 3 dello Statuto della

Regione siciliana e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Dice il primo che « l'Assemblea regionale è costituita di 90 deputati eletti dalla Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale, in base ai principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche ».

Appare azzardata l'osservazione, che è stata fatta, che essendo stato *il principio* della proporzionale accettato dalla Costituente, viene così ad essere recepito nello Statuto della Regione siciliana (che è legge di carattere costituzionale) e deve ritenersi ormai diventato norma di carattere costituzionale.

L'osservazione costituisce in realtà una petizione di principio, ed il problema si ripropone nei termini che già abbiamo esaminato per escludere che il sistema proporzionale sia stato fissato nella Costituzione come norma di carattere costituzionale.

Dice l'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna: « Il Consiglio Regionale è composto di consiglieri eletti in ragione di uno ogni 20.000 abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

È ancor più facile obiettare che il richiamo al sistema proporzionale contenuto in una legge che, seppure di carattere costituzionale, ha riflesso territorialmente limitato, non può farlo diventare norma cogente in sede nazionale.

\* \* \*

Si è ancora osservato che si sarebbe dovuto attendere la costituzione della Corte costituzionale per consentire, a termini dell'articolo 134 della Costituzione, un giudizio su una eventuale controversia relativa alla legittimità di questa legge.

Basta in proposito ricordare che per quanto non sia stato accolto dalla Costituente l'emendamento in proposito presentato dall'onorevole G. Mastino, fu però riconosciuto pienamente il principio della mera competenza di legittimità della Corte costituzionale; noi riteniamo che ai giudici di quella Corte sarebbe inibito di sindacare l'uso di un potere discrezionale

che, come abbiamo visto, la Costituente, pure orientata al sistema proporzionale, ha voluto espressamente riservare al Parlamento.

\* \* \*

Si è infine eccepita la violazione dell'articolo 81 della Costituzione perchè non sarebbero stati indicati i mezzi di copertura.

A prescindere dalla considerazione che nella specie si tratta di un disegno di legge che non sostituisce ma solo in parte modifica il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati (il che consente di richiamarsi all'articolo 91 del testo unico), è sembrato sufficiente considerare l'articolo 31 del nostro Regolamento, per convincersi che la Presidenza del Senato lo avrebbe inviato contemporaneamente, oltrechè alla 1<sup>a</sup> Commissione, alla Commissione finanze e tesoro, per il prescritto parere, ove avesse ritenuto che a questo disegno di legge potesse applicarsi il disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

## V.

### DELLA PRETESA « IMMORALITÀ POLITICA » DELLA LEGGE.

Dopo quelle di antidemocrazia e di anticostituzionalità di cui abbiamo trattato, la critica più aspramente rivolta è stata quella di immoralità politica, che dovrebbe concretarsi in questo paradigma: alla maggioranza bastano per ottenere un seggio 35.569 voti (ci riferiamo all'esempio riportato nello specchio allegato), alla minoranza ne occorrono 64.482.

Pur rievocando che Ihering diceva che « la differenza tra morale e politica è il Capo Horn del diritto », sarà facile dimostrare come l'accusa sia infondata, *pur tenendo conto che l'esempio prevede il più alto premio di maggioranza* (concesso alla maggioranza quando essa raggiunge solo il 50 per cento più uno).

Certo è stato e sarà sempre impossibile evitare sperequazioni (anche con la proporzionale pura, sol quando il principio lo si debba riferire, oltrechè al calcolo aritmetico, a una ripartizione territoriale; e ciò anche a voler fare astrazione

da quella esigenza di funzionalità di cui abbiamo fatto cenno.

Pochi esempi valgono a dimostrarlo.

Il sistema delle elezioni prescelto per il Senato ha consentito nel 1948 che qualche senatore sia stato eletto con 7.424 voti (collegio di Lagonegro) mentre taluno non lo fu pur avendo riportato 60.896 (collegio di Novara).

Non parliamo poi del Collegio uninominale che dalle opposizioni non viene oggi considerato immorale, il che personalmente condividiamo.

*Nella tabella II* riportiamo interessanti dati su alcuni risultati aberranti di quel sistema; soprattutto quelli che nelle elezioni politiche della Gran Bretagna del febbraio 1950 portarono i seggi liberali a 26 anzichè 78 (quoziente liberale di 138.658 voti di fronte al quoziente di 40.990 che fu sufficiente per ogni candidato conservatore).

E ricorderemo che nel 1948, senza alcuna protesta del Fronte popolare che ne ebbe giovamento (ove si ripartissero proporzionalmente coi voti circoscrizionali quelli assegnati alle liste uniche nazionali) potrebbero calcolarsi i seguenti quozienti di partito: Democrazia cristiana, 41.817; Fronte democratico popolare, 44.464; Blocco nazionale, 52.888; Unità socialista, 56.313; P.R.I., 72.497; M.S.I., 87.778.

\* \* \*

Questo non dispensa però il relatore dal rilevare che l'entità del premio di maggioranza formò oggetto di contrasti (che furono composti per le esigenze politiche di cui parleremo), per quanto da taluno sia giustificata con la difficoltà di una rigida formulazione di protocolli, e di una sicura previsione dei risultati della consultazione elettorale.

Ma è d'altra parte opportuno rilevare, a questo punto, che qualunque riduzione del premio di maggioranza non dovrebbe avere influenza sulle accuse mosse dalla opposizione a questo sistema elettorale. *O essa accetta o non accetta il principio!*

È chiaro che tutti i diversi « ponti », possono dar spunto ad argomenti polemici, ma non spostano i termini del giudizio politico.



## VI.

## LA LEGGE ACERBO E QUESTA LEGGE.

Le opposizioni hanno voluto impostare un parallelismo tra questo disegno di legge e la legge Acerbo, con troppo interessato semplicismo, perchè i due sistemi hanno in comune la differenza fra il quoziente di maggioranza e quello di minoranza.

Ma il raffronto è veramente assurdo, sol quando si consideri che la legge Acerbo consentiva il premio di maggioranza ad una maggioranza relativa, che avesse conseguito solo il 25 per cento dei voti, accordandole per di più un premio che, come risulta dalla *tabella allegata* (n. 3), era ben più vistoso di quello consensito dal sistema che esaminiamo.

La legge Acerbo fu allora consentita da eminenti personalità, anche oggi giustamente esaltate dalle opposizioni, che dovettero ispirarsi evidentemente al principio che un sistema elettorale non può essere banco di prova di purità politica!

La legge ebbe però anche fieri avversari; ma è interessante soffermarsi a considerare che le loro principali critiche furono formulate soprattutto perchè quel sistema *premiava* una maggioranza relativa, anzichè una maggioranza assoluta.

Leggendo infatti la relazione di minoranza firmata dagli onorevoli Micheli e Bonomi (anche a nome degli onorevoli Chiesa, De Gasperi, Falcioni, Graziadei, Lazzari e Turati (*come viene riportata nella nota a pagina 78 della relazione Luzzatto a questo disegno di legge*), si rileva:

« Il sistema proposto attribuisce ad una frazione del corpo elettorale la grandissima maggioranza dell'Assemblea *senza pretendere che questa frazione costituisca la maggioranza del corpo elettorale*, ma esigendo soltanto che questa minoranza premiata sia superiore a ciascuna delle altre minoranze in cui si fraziona la massa dei votanti ».

E fin da allora il Partito popolare italiano aveva suggerito (proposta però avanzata anche da altri, e sulla quale comunque convenne la minoranza della Commissione dei 18), che il premio fosse ridotto a 321 seggi e che la lista prevalente, per ottenere il premio di maggioranza, raccogliesse almeno il 40 per cento dei suffragi (V. nota riportata a pagg. 83-84).

Ma quindi anche allora apparve possibile (a tutti gli eminenti Commissari della minoranza) *e morale*, un sistema che, se pur migliore di quello Acerbo, non richiedeva peraltro, come quello che oggi esaminiamo, il preventivo accertamento di una maggioranza assoluta.

D'altronde (cosa che forse a tutti non è nota) prima della legge Acerbo, nella seduta del 6 maggio 1920, gli onorevoli Matteotti, Casalini, Turati, ecc. avevano presentato un disegno di legge per introdurre la proporzionale nelle elezioni amministrative, concedendo però due terzi dei posti alla lista che avesse riportato la maggioranza relativa, ed un terzo da dividersi tra le altre liste — con il metodo proporzionale — allo scopo che fosse rispettato *il bisogno di costituire una maggioranza omogenea*.

Ecco ribadito, indipendentemente da ogni astrattismo, (pur posto in rilievo trattarsi di elezioni amministrative) il principio dell'indispensabile contemperamento delle due esigenze (principio evidentemente necessario anche per un'Assemblea politica): *rappresentanza proporzionale e funzionalità della maggioranza*.

\* \* \*

Per concludere questo capitolo vogliamo ancora dimostrare col seguente prospetto numerico la profonda differenza dei risultati che si otterrebbero applicando la legge Acerbo od al sistema in esame ai risultati delle elezioni del 1946 per la Assemblea costituente.

Il raffronto dovrebbe riuscire particolarmente interessante per coloro che affermano che questa legge è meno accettabile, anche sotto il profilo del rispetto dei diritti delle minoranze, di quella Acerbo.

	Voti	%	Seggi assegnati col sistema		
			del 1946	Acerbo	del disegno di legge in esame
+ Democrazia cristiana . . . . .	8.080.664	35,2	207	370	252
Partito socialista italiano di U.P. . . . .	4.758.129	20,7	115	59	79
Partito comunista italiano. . . . .	4.356.686	19,0	104	54	72
+ Unione democratica nazionale. . . . .	1.560.638	6,8	41	19	49
+ Fronte dell'uomo qualunque . . . . .	1.211.956	5,3	30	15	38
+ Partito repubblicano italiano . . . . .	1.003.007	4,4	23	13	31
Blocco nazionale della libertà . . . . .	637.328	2,8	16	8	11
Altri partiti . . . . .	1.359.888	5,8	19	17	23
<i>Liste collegate</i> . . . . .	22.963.296	100,0	555	555	555

\* \* \*

Le osservazioni fatte dovrebbero apparire ancor più decisive, a contraddittori obiettivi, considerando la profonda differenza di clima politico in cui nacque la legge Acerbo e in cui nasce questa legge.

Taluni Commissari hanno voluto porre in rilievo che la legge Acerbo non fu un inizio di una dittatura ma una pietra miliare. Ma, è proprio questo che accentua la differenza, perchè nessuno può onestamente sostenere che vi sia oggi in atto una dittatura.

Daltronde Mussolini, andato al Governo a seguito di movimenti di piazza, pur dopo avere avuto i voti di un Parlamento ondeggiante fra il timore « di essere trasformato in un bivacco » e la nobile speranza di poter imbrigliare il movimento, Mussolini in realtà era designato alla dittatura; ed era spinto dai più faziosi seguaci, fin da allora, al raggiungimento di mete che non potevano consentire metodo democratico.

Ma, oggi gli stessi oratori della minoranza han riconosciuto che non si è instaurato finora un regime, se pur pensando che lo si voglia fare, a mezzo di questa legge, domani.

Al relatore pare incomprensibile come si possa sostenere che la Democrazia cristiana (che dunque non avrebbe oggi instaurato un

regime, pur avendo alla Camera una propria maggioranza assoluta) divisi di farlo domani; e possa sperare di farlo con l'ausilio di quegli altri partiti di centro dei quali, peraltro, le opposizioni *avrebbero ambito ed ambirebbero* (e lo dichiarano continuamente) la collaborazione!

## VII.

QUESTA LEGGE  
HA UNA GIUSTIFICAZIONE POLITICA?

Gli oratori della minoranza della Commissione hanno negato che un accordo di centro sia oggi politicamente necessario e giustificabile.

È però da porre subito in rilievo come nella stessa relazione che accompagna la proposta di legge del senatore Terracini, sia espressamente riconosciuto che « quando nel gennaio 1948 fu approvata dall'Assemblea costituente la legge 20 gennaio 1948, n. 6 (poi trasfusa nel testo unico per la elezione della Camera dei deputati — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26) esisteva nel nostro Paese una situazione diversa dall'attuale ».

Che il dialogo democratico tra tutte le forze schierate nell'agone politico italiano, non sia allo stato delle cose certo facile è verità della quale bisogna purtroppo prendere atto.

Intanto il tono delle forze politiche di estrema destra e di estrema sinistra, mentre è riconoscimento da parte loro di costituire minoranza nel Paese, parrebbe dimostri anche il riconoscimento della impossibilità per esse di aspirare, nelle prossime elezioni politiche, a costituire una maggioranza, anche per la *eterogeneità* conclamata delle loro forze (se pur fuse, in questa battaglia, in un blocco).

Ma sarebbe invero eccessivo pretendere il riconoscimento di questa incompatibilità, che si dice impedisca alle diverse forze di minoranza di coordinare le rispettive condotte di opposizione, senza voler però considerare che questa stessa *eterogeneità* può nel contempo impedire a tutte, come ad ognuna delle forze di centro, di formare con le altre forze politiche, o con taluna di esse, una maggioranza funzionale.

Pur avendosi rispetto personale per gli uomini della estrema destra e della estrema sinistra e rispetto politico per i loro diritti di minoranza, e pur nell'ansia di una distensione, molte possibilità di collaborazione appaiono estremamente difficili per inconciliabilità di presupposti dottrinali: ad esempio potrebbe onestamente considerarsi conciliabile la dottrina comunista con la dottrina liberale, o la pregiudiziale istituzionale dei monarchici con quella dei repubblicani?

Il dramma della vita politica italiana oltre che essere riflesso di una situazione politica più vasta, importa l'esigenza di un *Centro* (i cui partiti abbiano in comune almeno i postulati democratici fondamentali) che possa frenare

gli impulsi delle opposizioni estreme, senza doversi valere dell'una per battere l'altra, ma imponendo a tutte il rispetto della legge con la autorità dello Stato.

Ed è strano come sia difficile far comprendere questa che è veramente la tipica esigenza di una democrazia!

Si è molto discusso in seno alla Commissione sul diritto delle minoranze, e particolarmente sul loro diritto di collaborare (collaborazione intesa come politica e non solo come tecnica) con gli altri partiti e particolarmente, si è detto, con il più forte di essi: la Democrazia Cristiana!

Ma in realtà la condizione alla quale i partiti di sinistra, e particolarmente i comunisti, subordinerebbero oggi ogni possibilità di collaborazione, è stata chiaramente ed onestamente espressa, davanti alla Commissione, da molti autorevoli oratori: sarebbe, cioè, il radicale mutamento di indirizzo della nostra politica estera, e non certo inteso solo come mutamento di metodo o di stile!

È questa dunque la pretesa che è alla base di ogni motivo di dissenso avversario, e che ben più della reazione a questa legge elettorale, condiziona l'asprezza della battaglia.

Si è pure affermato che nuovi elementi, sopravvenuti dopo la decisione della Camera dei Deputati (sblocco di Formosa ecc.), dovrebbero giustificare una diversa decisione del Senato.

Ma la maggioranza della Commissione ha ritenuto, e ritiene, che tutti questi elementi, che potranno costituire motivo di discussione, e per chi lo voglia, di critica al Governo per la sua politica estera, non siano pertinenti all'esame di questa legge elettorale.

TABELLA N. 1.

**SISTEMI ELETTORALI ADOTTATI PER LE ELEZIONI POLITICHE NEGLI  
STATI D'EUROPA - IN CONFRONTO ALLA POPOLAZIONE (Migliaia di abitanti)**

	Collegio uniminoriale	Lista maggioritaria	Proporzionale corretta	Proporzionale di lista	Voto singolo trasferibile (Hare) frazionario	Paesi di « democrazia progressiva » - Collegio uniminoriale o scrutinio di lista maggioritario.	
Austria (ordinanza 28 ottobre 1945) . . . . .	—	—	—	6.918	—	Cecoslovacchia (legge 16 aprile 1948)	12.340
Belgio (legge 29 dicembre 1899) . . . . .	—	—	—	8.703	—	Jugoslavia (legge 2 agosto 1945) .	16.250
Danimarca (legge 9 giugno 1948) . . . . .	—	—	—	4.279	—	Polonia (legge 1° agosto 1952) . .	25.642
Finlandia (legge 21 gennaio 1935) . . . . .	—	—	—	—	4.028	Russia (Elezioni del Soviet Supremo e del Soviet delle Nazionalità. Ordinanza 9 gennaio 1950) . . . . .	201.300
Francia (legge 9 maggio 1951, n. 51) . . . .	—	40.502	—	—	—	Ungheria (leggi elettorali politiche: agosto 1945 e dicembre 1947) (3) . . . .	9.204
Germania occidentale (legge 15 giugno 1949).	—	—	48.195	—	—		264.736 ===
Gran Bretagna (Representation of the People Act, 1949) . . . . .	50.368	—	—	—	—		
Irlanda (Electoral Act, 17 aprile 1923) . . . .	—	—	—	—	2.958		
Grecia (legge elettorale politica 12 settembre 1952).	—	7.603	—	—	—		
Islanda (sistema misto, legge 2 gennaio 1946).	—	—	144	—	—		
Liechtenstein (legge 18 gennaio 1939).	—	—	—	13	—		
Lussemburgo (legge 31 luglio 1924) . . . . .	—	—	300	—	—		
Norvegia (legge 17 dicembre 1920) (1) . . . .	—	—	3.156	—	—		
Olanda (legge 3 gennaio 1946) . . . . .	—	—	—	10.300	—		
Portogallo (legge 17 settembre 1945) . . . . .	—	+ 8.490	—	—	—		
Spagna (Costituzione 9 dicembre 1931) . . . . .	—	27.976	—	—	—		
Svezia (legge 17 settembre 1952). . . . .	—	—	—	7.099	—		
Svizzera (2) . . . . .	—	—	—	4.714	—		
Turchia (legge elettorale politica 26 febbraio 1950, n. 5545) . . . . .	—	20.900	—	—	—		
	50.368	105.471	51.795	42.026	6.986		

(+) Su basi corporative.

(1) I seggi vengono preliminarmente ripartiti tra i distretti rurali e quelli urbani, con criteri che danno maggiore efficienza ai voti delle città.

(2) Tutta la legislazione elettorale svizzera è basata sulla proporzionale col quoziente corretto Hagenbach-Biskoff. Si cita per tutte la legge 10 maggio 1921 riguardante la elezione del Consiglio nazionale.

(3) Per il riparto dei mandati della lista nazionale la legge del 1947 dispone che qualora una coalizione di partiti raggiunga il 60 per cento dei voti complessivi ad essa viene aggiudicato l'80 per cento dei mandati « nazionali », se la coalizione raggiunge il 75 per cento dei voti essa ottiene il 100 per cento dei mandati « nazionali ». La ripartizione di tali mandati tra i partiti della coalizione avviene nella proporzione dei voti ottenuti. Al rimanente 20 per cento dei mandati « nazionali » partecipano *tutti i partiti, anche quelli che hanno ottenuto l'80 per cento dei seggi*, con esclusione dei partiti che non hanno raggiunto i due *quorum* di 80.000 voti e di almeno un quoziente.

Segue TABELLA N. 1.

## VALORI PERCENTUALI

ESCLUSI I PAESI A « DEMOCRAZIA PROGRESSIVA ».

	%	%
Collegio uninominale . . . . .	19,6	} 80,9
Lista maggioritaria . . . . .	41,1	
Proporzionale corretta . . . . .	20,2	
Proporzionale di lista . . . . .	16,4	} 19,1
Voto trasferibile o frazionario (Hare) . . . . .	2,7	
		100,0
		==

RIFERIMENTO ALLA TABELLA N. 1.

**LISTA MAGGIORITARIA****FRANCIA**

Il sistema accolto dalla legge francese del 1951 per la elezione dei deputati associa la lista maggioritaria con il principio del collegamento tra le liste; in pari tempo, per alcune circoscrizioni, adotta il sistema proporzionale.

La legge precisa infatti all'art. 1, che - « I deputati della Francia metropolitana all'Assemblea Nazionale sono eletti con scrutinio di lista dipartimentale maggioritario a un ciclo (*tour*) con apparentamento delle liste, *panachage* e voto preferenziale ».

Fa eccezione l'elezione dei deputati nelle sei circoscrizioni del dipartimento della Senna e nelle due circoscrizioni della Seine et Oise, che ha luogo con la rappresentanza proporzionale, secondo la regola dei più forti resti (quoziente naturale e più alti resti - vedi articolo 15, decreto 12 maggio 1951, n. 51/535) con *panachage* e voto di preferenza; la elezione dei deputati nei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica e di Réunion, che ha ugualmente luogo con la rappresentanza proporzionale seguendo la regola dei più forti resti, mentre nel dipartimento della Guiana (un seggio) l'elezione ha luogo con scrutinio uninominale a maggioranza relativa.

Le liste devono comprendere un numero di candidati eguale al numero di seggi attribuito alla circoscrizione. Le liste di una circoscrizione possono apparentarsi tra loro.

Se una lista ottiene la maggioranza assoluta dei voti, sono eletti tutti i candidati della lista.

Se la maggioranza assoluta non è ottenuta da alcuna lista isolata, ma è invece raggiunta da un gruppo di liste collegate, tutti i seggi sono attribuiti al gruppo e ripartiti tra le liste collegate secondo la regola della più forte media.

Si escludono, però dall'assegnazione le liste che hanno ottenuto meno del 5 per cento dei voti.

Se nessun gruppo di liste ottiene la maggioranza assoluta si effettua il riparto proporzionale.

**POLONIA**

*Legge 1° agosto 1952 per la elezione della Dieta della « Repubblica Popolare di Polonia ».*

(Art. 19, n. 5). - I componenti gli uffici elettorali di sezione sono nominati dal « *presidium* del Consiglio municipale del popolo ».

(Art. 69). - L'elezione si effettua in circoscrizioni plurinominali: è stata adottata la lista maggioritaria. L'elettore, cioè, vota per tanti nomi (elencati in lista) per quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Con questo sistema scompare completamente la possibilità di una rappresentanza delle minoranze, anche se queste abbiano ottenuto la metà meno 1 dei voti validi.

Praticamente poi, nelle recenti elezioni politiche del 26 ottobre 1952 venne presentata una sola lista di candidati: quella del « Fronte nazionale ».

TABELLA N. 2.

## SU ALCUNI RISULTATI ANOMALI DEL COLLEGIO UNINOMINALE

Nelle elezioni politiche del 1929 svoltesi nell'Unione del Sud Africa, i Nazionalisti, con 144.907 voti conquistarono 78 seggi mentre il Partito Sud Africano con 156.398 voti ottenne solo 52 seggi.

Nelle ultime elezioni generali politiche dell'Unione del Sud Africa (26 maggio 1948) il Partito nazionalista conquistò 70 seggi, con 401.834 voti mentre il Partito unionista, pur avendo ottenuto un numero di voti notevolmente superiore (524.230), ebbe attribuiti soltanto 65 seggi. Secondo proporzione sarebbero spettati: ai Nazionalisti 60 e non 70 seggi, al Partito unionista 80 e non 65 seggi, al Partito africano (Afrikander party) 6 invece di 9 seggi, ed al Partito laburista 4 invece di 6 seggi. Il Partito unionista del generale Smuts sarebbe rimasto al governo, e con una larga maggioranza.

\* \* \*

Nelle elezioni generali politiche della Gran Bretagna del febbraio 1950 i Laburisti conquistarono 315 seggi con 13.295.736 voti, quindi 42.208 voti ogni seggio, mentre i Conservatori ottennero 11.518.360 voti e 281 seggi (40.990 voti ogni seggio). I Liberali nelle varie gradazioni conquistarono 26 seggi ed ottennero 3.605.112 voti, corrispondenti ad un quoziente di ben 138.658 voti. Secondo proporzione ai Laburisti sarebbero spettati 289 seggi invece di 315, ai Conservatori 250 invece di 281, ai Liberali delle varie gradazioni 78 seggi invece di 26 seggi, ed ai Comunisti sarebbero spettati 2 seggi invece di 0.

\* \* \*

Nelle elezioni generali del 1896 negli Stati Uniti d'America gli Unionisti conquistarono 282 seggi contro i 202 seggi dei Liberali e degli Autonomisti, mentre i primi avevano ottenuto solo 1.785.372 voti ed i secondi 1.823.880 voti.

TABELLA N. 3.

Numero dei deputati	Percentuale dei voti riportati	Seggi da assegnarsi in rapporto proporzionale ai voti (con arrotond.)	Seggi complessivi assegnati col sistema Acerbo	Numero di seggi in più (premio di maggioranza) col sistema Acerbo	Percentuale del premio (rapporto fra le coll. 5 e 3)
1	2	3	4	5	6
589	25 —	147,25 (147)	393	246	$\frac{246}{147,25} = 167,06 \%$
»	30 —	176,70 (177)	393	216	$\frac{216}{176,70} = 122,24 \%$
»	35 —	206,15 (206)	393	187	$\frac{187}{206,15} = 90,71 \%$
»	40 —	235,60 (236)	393	157	$\frac{157}{235,60} = 66,64 \%$
»	45 —	265,05 (265)	393	128	$\frac{128}{265,05} = 48,29 \%$
»	50 —	294,50 (294)	393	99	$\frac{99}{294,50} = 33,62 \%$
»	50,1	295,09 (295)	393	98	$\frac{98}{295,09} = 33,21 \%$
»	55 —	323,95 (324)	393	69	$\frac{69}{323,95} = 21,30 \%$
»	60 —	353,40 (353)	393	40	$\frac{40}{353,40} = 11,32 \%$
»	65 —	382,85 (383)	393	10	$\frac{10}{382,85} = 2,61 \%$
»	66,66	392,62 (393)	393	0	—
»	70 —	412,30 (412)	—	—	—
»	75 —	441,75 (442)	—	—	—

Numero dei deputati	Percentuale dei voti riportati	Seggi da assegnarsi in rapporto proporzionale ai voti	Seggi complessivi assegnati col sistema del disegno di legge in discussione	Numero dei seggi in più (premio di maggioranza) col sistema del disegno di legge in discussione	Percentuale del premio (rapporto fra le coll. 5 e 3)
1	2	3	4	5	6
589	25 —	147,25	147	0	0 0
»	30 —	176,70	177	0	0 0
»	35 —	206,15	206	0	0 0
»	40 —	235,60	236	0	0 0
»	45 —	265,05	265	0	0 0
»	50 —	294,50	294	0	0 0
»	50,1	295,09 (295)	380	85	$\frac{85}{295,09} = 28,80 \%$
»	55 —	323,95 (324)	380	56	$\frac{56}{323,95} = 17,28 \%$
»	60 —	353,40 (353)	380	27	$\frac{27}{353,40} = 7,64 \%$
»	64,516	380	380	0	0 0
»	65 —	382,85 (383)	383	0	0 0
»	70 —	412,30 (412)	412	0	0 0
»	75 —	441,75 (442)	442	0	0 0



## PARTE SECONDA

## CONGEGNO DEL SISTEMA

Le principali caratteristiche del sistema sono:

- 1) la facoltà di collegamento fra le liste;
- 2) il premio di maggioranza.

## I.

A chi sostiene che in questo disegno di legge il sistema del premio di maggioranza è aggravato dal collegamento, oltre a poter rispondere che l'entità del premio rimane prefissata sempre nel *quorum* di 380 deputati, si può certo replicare che, sotto il profilo democratico, il collegamento fra le liste (o apparentamento che dir si voglia, è sistema preferibile a quello del *listone* — che confonde la fisionomia politica dei singoli partiti —, ed al sistema delle ibride coalizioni successive ai risultati di una consultazione elettorale.

Privilegio comunque di questo sistema è di consentire all'elettore non solo un orientamento democratico, ma anche *l'individuazione delle singole forze collegate*.

L'introduzione dell'apparentamento, che ebbe come sostenitore fin dal secolo scorso Hagenbach Biskoff, che le propose in un suo studio del 1886, ha trovato le prime applicazioni in due paesi di chiara democrazia — la Svizzera (Legge elettorale politica del 14 novembre 1919 per l'elezione del Consiglio nazionale - articolo 7) — e il Belgio (Legge per le elezioni provinciali del 1921 - articolo 15).

In Italia si ebbe il primo tentativo nel corso della discussione sul progetto di legge elettorale presentata al Parlamento dagli onorevoli Matteotti e Turati nel 1920.

La più recente applicazione del sistema degli apparentamenti si è avuta però in Francia per

le elezioni politiche del 17 giugno 1951, per quanto con metodo diverso da quello che esaminiamo.

## II.

Prima di parlare del premio di maggioranza, è opportuno premettere che il sistema elettorale che esaminiamo contempla tre ipotesi: le prime due prevedono che i voti validi diano diritto, in base ad un semplice riparto proporzionale, ad un numero di seggi non inferiore a 380 (*limite superiore*), o che non si consegua la metà più uno dei voti validi (*limite inferiore*).

In tali ipotesi si applicano le disposizioni del testo unico del 1948, sostituendosi però al sistema ivi previsto per la nomina dei deputati nel Collegio Unico Nazionale — un altro, per cui le graduatorie di precedenza tra i candidati (invece che essere predeterminate dalle direzioni dei partiti) vengono stabilite secondo la graduatoria delle cifre individuali dei primi eletti in ogni circoscrizione, fino alla concorrenza dei seggi assegnati alle singole liste (Punto III dell'articolo unico del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 59 del testo unico).

La terza ipotesi prevede invece che si consegua la metà più uno dei voti validi: in tal caso saranno assegnati alla maggioranza 380 seggi, mentre alla minoranza ne verranno 209.

Questa ipotesi è regolata da un meccanismo tecnico che viene sviluppato nell'esempio di cui alle allegate tavole (da I a VI).

L'esempio ha naturalmente carattere schematico; esso non fa riferimento ai partiti o gruppi politici attualmente esistenti, nè alle trenta circoscrizioni territoriali. Si suppone invece che:

- 1) cinque liste: (A, B, C, D, E) si siano collegate, formando il I gruppo di liste; che due liste (F e G) si siano collegate in un II

gruppo; che altre tre liste, (H, I, L) formino il II gruppo;

2) i 589 seggi siano ripartiti in dieci circoscrizioni territoriali;

3) le liste del I gruppo abbiano ottenuto il 50,1 per cento del totale dei voti validi, e che, quindi, spettino al gruppo 380 seggi.

Indicati nella tabella I i voti ottenuti da tutte le liste nelle circoscrizioni, si presenta nella successiva tabella III il procedimento da seguire per il riparto dei seggi sul piano nazionale (punto II, comma sesto dell'articolo unico), mentre il riparto, tra le dieci circoscrizioni, dei seggi spettanti in complesso alla maggioranza e di quelli da attribuire alle minoranze è indicato nella tabella II (punto II, comma quarto e quinto dell'articolo unico).

Le successive tre tabelle si riferiscono alle operazioni da effettuare per l'assegnazione dei seggi alle singole liste (punto II, comma settimo dell'articolo unico): 1) calcolo degli indici (tab. IV); 2) formazione delle graduatorie degli indici (tab. V); 3) attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni e nel collegio unico nazionale (tab. VI).

\* \* \*

Come già detto, l'Ufficio centrale nazionale, prima di procedere alla assegnazione al gruppo di maggioranza dei 380 seggi, dovrà accertare anzitutto se il medesimo ha conseguito la metà più uno dei voti validi attribuiti a tutte le liste (*limite inferiore*) o se abbia già diritto a 380 seggi, o più, rispetto ai 589 seggi assegnati alle trenta circoscrizioni (dieci nell'esempio), per ragione proporzionale dei voti riportati rispetto al complesso dei voti validi (*limite superiore*) (punto II, ultimo comma).

Ad esempio: dalla tabella I si rileva che le liste del primo gruppo hanno ottenuto, in complesso, 13.516.234 voti validi su un totale di 26.992.987 voti validi. In questo caso il *limite inferiore* sarà:  $(26.992.987 : 2) = 13.496.493,50$  che si arrotonda a  $13.496.493 + 1 = 13.496.494$

ed il *limite superiore*:  $(589 : 380 = 26.992.987 : x) = 17.414.830$ .

Poichè il numero dei voti ottenuti dal primo gruppo è compreso tra questi due limiti, si assegnano al gruppo 380 seggi (punto II, comma terzo).

Effettuata l'assegnazione al gruppo di maggioranza dei 380 seggi, il meccanismo tecnico della legge si svolge in tre distinte fasi:

A) determinazione del numero dei seggi spettanti in complesso alle liste del gruppo di maggioranza ed alle liste di minoranza *in ciascuna delle trenta circoscrizioni* (dieci nell'esempio) (punto II, comma quarto e quinto), tabella II;

B) determinazione del numero dei seggi spettanti alle singole liste *in complesso sul piano nazionale* (punto II, comma sesto), tab. III;

C) determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni lista nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico nazionale (punto II, comma settimo), tabelle IV, V e VI.

## A

Il numero dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni è stabilito dalla tabella allegata al disegno di legge (completata secondo la tabella VII). Si tratta, quindi, di ripartire per ogni circoscrizione, tra maggioranza e minoranza, il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione in base a tale tabella. Nell'effettuare tale riparto si tiene presente la entità dei voti ottenuti nella circoscrizione, dalla maggioranza o dalla minoranza, e la condizione che il totale dei seggi assegnati alla maggioranza nelle trenta circoscrizioni (dieci nell'esempio) deve essere eguale a 380, mentre quello dei seggi assegnati alle liste di minoranza deve essere eguale a 209.

Questa prima fase si effettua con successive operazioni:

1) Si stabilisce anzitutto a quanti voti corrisponde un seggio del gruppo di maggioranza

ed a quanti un seggio delle liste di minoranza. Si calcolano a tal fine i rispettivi quozienti nazionali. Il *quoziente nazionale di maggioranza* sarà eguale ai voti raccolti in complesso nelle trenta circoscrizioni (dieci nell'esempio) dal gruppo di maggioranza diviso per 380; ed analogamente il *quoziente nazionale di minoranza* sarà dato dal complesso dei voti raccolti dalle altre liste, non facenti parte del gruppo di maggioranza, diviso per 209 (punto II, comma terzo, secondo periodo).

Così, nell'esempio numerico in allegato, in cui si suppone che, su un totale di 26.992.987 voti validi il primo gruppo abbia ottenuto 13.516.234 voti e tutte le altre liste 13.476.753 voti, il quoziente nazionale di maggioranza sarà:  $(13.516.234 : 380) = 35.569$  ed il quoziente nazionale di minoranza  $(13.476.753 : 209 = 64.482$  (tab. I).

Si avverta che i quozienti nazionali, come quelli circoscrizionali, di cui alla fase C, sono espressi in sole cifre intere, conformemente al significato dei quozienti stessi (i voti sono indivisibili) ed alla regola costantemente seguita in materia, in Italia ed all'estero, per tutte le elezioni effettuate sulla base del quoziente.

2) si calcola poi, per ogni circoscrizione, quante volte il quoziente nazionale di maggioranza è contenuto nel totale dei voti validi ottenuti dalla maggioranza nella circoscrizione. Analogamente si procede per le liste non facenti parte del gruppo di maggioranza.

I risultati di queste divisioni sono detti « *indici per l'assegnazione dei seggi* », poichè è sulla base di essi che si stabilisce, nelle singole circoscrizioni, il numero dei seggi da attribuire alla maggioranza e quello da assegnare alle minoranze (Punto II, comma quarto, prima parte).

I risultati di queste operazioni sono indicati nelle colonne 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> della tabella II. Così, ad esempio, l'indice per l'assegnazione dei seggi al gruppo di maggioranza nella I circoscrizione sarà  $(1.233.387 : 35.569) = 34,67589$ .

Con la determinazione degli indici per l'assegnazione dei seggi è ottemperata la prima

condizione da osservare in questa prima fase delle operazioni, e cioè quella di ottenere che nelle singole circoscrizioni il riparto dei seggi venga effettuato tenendo presente l'entità dei voti ottenuti nella circoscrizione dalla maggioranza e dalla minoranza;

3) si deve ora realizzare la seconda condizione, e cioè che il totale dei seggi assegnati alla maggioranza e alla minoranza sia corrispondente al numero dei seggi attribuiti alle singole circoscrizioni, secondo la tabella A allegata al disegno di legge.

A tal fine si stabilisce una proporzione, in cui il totale dei due indici per l'assegnazione dei seggi (colonna 5<sup>a</sup> della tabella II) sta al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione (colonna 2<sup>a</sup> della tabella II), come l'indice di maggioranza (colonna 3<sup>a</sup> della tabella II), o l'indice di minoranza (colonna 4<sup>a</sup> della tabella II), sta al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione alla maggioranza, o alla minoranza.

Con riferimento ai dati della tabella II, si avrà, ad esempio, nella I circoscrizione: per la maggioranza:  $45,99889 : 40 = 34,67589 : x$ , da cui  $x = 30,15367$ , per la minoranza  $45,99889 : 40 = 11,32300 : y$ , da cui  $y = 9,84632$

Effettuati questi adeguamenti proporzionali degli indici al numero effettivo dei seggi spettanti in complesso alle singole circoscrizioni, si avranno i dati concreti per le assegnazioni circoscrizionali dei seggi alla maggioranza ed alle minoranze.

Sarà all'uopo sufficiente procedere all'arrotondamento alla unità superiore di quei risultati delle proporzioni che contengano cifre decimali superiori a 0,50; e verificare se il totale delle cifre intere corrisponde a 380 per la maggioranza, ed a 209 per la minoranza.

Se tale corrispondenza non si verifica, perchè il numero dei decimali, in più ed in meno rispetto a 0,50, non si è compensato, si continuerà ad arrotondare alla unità superiore, anche al disotto della cifra decimale di 0,50, in

favore della maggioranza o della minoranza a seconda dei casi (punto II, comma quarto, seconda parte e comma quinto).

Nell'esempio numerico i dati risultanti dall'arrotondamento sono indicati nelle colonne 8 e 9 della tabella II. Si rileverà che il totale della colonna 8) è 379, e quello della colonna 9) è 210; pertanto, in base al comma quinto del punto II, si procede ad aumentare di una unità i seggi della colonna 8) per raggiungere la cifra fissa di 380.

Detto aumento si effettua a favore della circoscrizione VIII, che presenta il decimale 0,30659, più vicino a 0,50 rispetto agli altri decimali che non sono stati già arrotondati alla unità superiore, la quale circoscrizione quindi avrà assegnati 10 seggi per la maggioranza e 3 seggi per la minoranza; in totale 13 seggi.

## B

Stabilito il numero dei seggi spettanti in complesso alla maggioranza ed alla minoranza nelle singole circoscrizioni, si passa a determinare il numero dei seggi spettanti alle singole liste sul piano nazionale (punto II, comma sesto) tabella III.

Uno dei capisaldi del disegno di legge è, infatti, basato sul criterio di ridurre al minimo ogni dispersione di voti e di dare a tutti i voti ottenuti dalle liste, nei due settori, di maggioranza e di minoranza, identica efficienza rappresentativa.

Questo riparto si effettua applicando i due quozienti nazionali (di maggioranza e di minoranza) ed adottando il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti che, nel caso del riparto di un numero di seggi superiore a 40-50, dà risultati identici a quelli della cosiddetta proporzionale pura.

Pertanto, per le liste del gruppo di maggioranza, si divideranno i voti ottenuti dalle singole liste in tutte le circoscrizioni per il quoziente nazionale di maggioranza, ottenendosi dei quozienti interi e dei resti.

Si avverta che il disegno di legge non ha stabilito alcun *quorum* di lista; pertanto si considerano resti anche i voti dati alle liste che non hanno raggiunto il quoziente. Tranne un caso limite, che praticamente non potrà mai verificarsi, il totale dei quozienti interi sarà sempre inferiore a 380; pertanto i seggi rimanenti saranno attribuiti alle liste che hanno dato i maggiori resti. Analogamente si procederà per le liste di minoranza.

Così ad esempio:

per la lista A del gruppo di maggioranza si avrà:  $3.263.200 : 35.569 = 91$  col resto di 26.421;

per la lista F di minoranza:  $6.161.802 : 64.482 = 95$  col resto di 36.012 (vedi colonne 5 e 6 della tabella III).

## C

Si è accertato finora il numero dei seggi spettanti alla maggioranza ed alla minoranza in ogni circoscrizione (Fase A), ed il numero dei seggi spettanti alle singole liste sul piano nazionale secondo proporzione (Fase B).

Con la III ed ultima fase (C) si procede alla assegnazione dei seggi alle singole liste, nelle circoscrizioni o nel collegio unico nazionale, con una sequenza di operazioni tecniche di coordinamento dei risultati ottenuti nelle due prime fasi.

Si effettuano a tal fine le seguenti operazioni:

1. Si calcolano i *quozienti circoscrizionali*, di maggioranza o di minoranza.

Questi quozienti circoscrizionali si determinano dividendo il totale dei voti ottenuti nella circoscrizione dalle liste di maggioranza, o da quelle di minoranza, per il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione alla maggioranza, o alla minoranza (Punto II, comma 7, n. 1).

Così, ad esempio, i due quozienti della I circoscrizione sono:  $(1.233.387 : 30) = 41.112$  per la maggioranza, e  $(730.130 : 10) = 73.013$  per la minoranza (vedi colonne 2 e 3 della tabella IV).

2. Si determinano gli indici per l'attribuzione dei seggi alle singole liste, nelle circoscrizioni e nel collegio unico nazionale. Questi indici sono in funzione della entità dei quozienti circoscrizionali, e si ottengono dividendo i voti validi ottenuti da ogni singola lista nella circoscrizione per il quoziente circoscrizionale, di maggioranza o di minoranza, a seconda dei casi (Punto II, comma 7, n. 2).

Gli indici, così ottenuti, constano di una parte intera e di una parte decimale. La parte intera, che può anche essere zero, corrisponde alla quantità di quozienti circoscrizionali raggiunti dalla lista, mentre la parte decimale misura la frazione di quoziente raccolta dalla lista nella circoscrizione.

Così ad esempio:

L'indice per l'assegnazione dei seggi della lista *A* di maggioranza, nella I circoscrizione, sarà  $9,65185 (396.807 : 41.112) = 9,65185$ ;

per la lista *F*, di minoranza, sarà  $(414.013 : 73.013) = 5,67040$  (vedi colonne 4 a 13 della tabella IV).

3. Nelle singole circoscrizioni si assegnano i seggi rispondenti alle parti intere, e per ogni lista si effettuano le graduatorie dei decimali (Punto II, comma 7, nn. 3 e 4).

Ai fini della applicazione eventuale dei casi-limite previsti dal disegno di legge, e dei quali si dirà al numero successivo, sarà opportuno effettuare graduatorie complete, in ordine decrescente, elencando prima le sole cifre intere dei singoli indici e poi tutte le cifre decimali, comprese quelle omesse nella prima parte della graduatoria relativa agli indici interi.

A parità di cifre intere si darà, ovviamente, la precedenza a quella che è seguita dal decimale più alto. Si vedano in proposito le graduatorie della tabella V.

4. Si procede alla assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale, in corrispondenza alle graduatorie dei decimali (Punto II, comma 7, n. 6, primo periodo).

Le graduatorie di cui al n. 3 sono la guida per l'assegnazione dei seggi, la quale si effet-

tua in base al criterio che ad ogni decimale compreso in graduatoria si assegna un seggio (Punto II, comma 7, n. 6).

Si consideri, ad esempio, la lista *A*, di maggioranza, che ha diritto a 92 seggi.

Dalla colonna 1 della tabella V si rileva che il totale delle cifre intere degli indici è 83, quindi alla lista *A* si assegneranno 83 seggi nelle circoscrizioni, e precisamente 22 nella circoscrizione II, 19 nella circoscrizione VI ecc.

Per l'assegnazione dei 9 seggi rimanenti si farà riferimento ai primi nove decimali della graduatoria.

Mentre, in base alla parte intera degli indici, si effettuano le assegnazioni dei seggi alle singole liste delle circoscrizioni cui si riferiscono gli interi, in base ai decimali, i quali, come si è già rilevato, rappresentano frazioni di quozienti circoscrizionali, e quindi corrispondono ai voti residuali del sistema della legge 1948, le assegnazioni si effettuano con riferimento al collegio unico nazionale sulla base della detta graduatoria degli indici decimali. Il che, rispetto alla lista nazionale della legge del 1948, presenta il vantaggio di evitare gli aprioristici criteri di precedenza stabiliti dai presentatori della lista, e di rispettare la designazione del corpo elettorale.

Tornando al caso della lista *A* si avrà dunque (vedi tabella VI) che alla circoscrizione I, ad esempio, nove seggi saranno assegnati alla lista in base agli interi e con riferimento alla circoscrizione stessa; inoltre sarà proclamato nel collegio unico nazionale, con il decimale 0,65185 (vedi tabella V) il 10° candidato della lista secondo la graduatoria formata nella circoscrizione in base alle cifre individuali (voti di preferenza).

La già richiamata tabella VI presenta in riepilogo i risultati che si ottengono in tutte le circoscrizioni per tutte le liste.

Il disegno di legge prevede e regola i seguenti due casi-limite:

a) che una lista con l'assegnazione nelle singole circoscrizioni di un numero di seggi corrispondenti alle parti intere venga ad ot-

tenere in complesso un numero *superiore* ai seggi che le spettano sul piano nazionale (Punto II, comma 7, n. 5);

b) che una lista, pur avendo avuto assegnato nelle circoscrizioni un numero di seggi corrispondenti alle parti intere degli indici, e nel collegio unico nazionale un seggio per ogni decimale, ottenga in complesso un numero *inferiore* ai seggi che le spettano sul piano nazionale (Punto II, comma 7, n. 6, secondo periodo).

Nella ipotesi a) si stabilisce che i seggi esuberanti vengono dedotti dalla lista in quelle circoscrizioni, uno per circoscrizione, ove la lista ha conseguito i minori decimali. Nella ipotesi b) i seggi mancanti vengono attribuiti alla lista, in sede di collegio unico nazionale, aumentando un seggio per circoscrizione, nelle circoscrizioni dove la lista ha ottenuto il maggior numero di voti sino a concorrenza del numero di seggi spettanti alla lista in base al riparto sul piano nazionale.

\* \* \*

Appare ora opportuno fare un raffronto tra i risultati che si sarebbero avuti con il testo originario del disegno di legge, e quelli che si ottengono con il testo approvato dalla Camera, cioè dopo l'emendamento Marotta.

Con il testo originario tutte le proclamazioni, sia con gli interi che con i *decimali*, si effettuavano nelle singole circoscrizioni: pertanto non sarebbe stato possibile proclamare in una circoscrizione un numero di rappresentanti *superiore* a quello assegnato alla circoscrizione (confronta colonne 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> della tabella VI).

Esempio: alla maggioranza nella V e VI circoscrizione spettano rispettivamente 24 e 47 seggi; invece i candidati da proclamare eletti sono 25 e 48 e cioè uno in più per ogni circoscrizione; invece nella VIII e IX circoscrizione contro 10 e 44 seggi, rispettivamente assegnati, i candidati da proclamare eletti sono 9

e 43, cioè uno in meno per ogni circoscrizione.

Secondo il disegno di legge originario, tale difficoltà veniva superata slittando i due seggi dalla V e VI circoscrizione in favore della VIII e IX, diminuendo, od aumentando, un seggio alla lista più forte.

Quindi sarebbe avvenuto che:

nella V circoscrizione si sarebbero eletti 11 candidati della lista C, restando escluso il 12° candidato che aveva ottenuto il decimale 0,72388 al quale corrispondono voti residui 29.392 (tabella V);

nella VI circoscrizione si sarebbero eletti 23 candidati della lista C, restando escluso il 24° candidato che aveva ottenuto il decimale 0,98190 al quale corrispondono 38.957 voti residui (tabella V);

nella VIII circoscrizione si sarebbero eletti 6 candidati della lista C, e non 5, venendo anche eletto al sesto posto il candidato che aveva ottenuto il decimale 0,56171 al quale corrispondono voti residui 16.270 (tabella V);

nella IX circoscrizione si sarebbero eletti 22 candidati della lista C e non 21, venendo anche eletto al 22° posto il candidato che aveva ottenuto il decimale 0,59919 al quale corrispondono voti residui 18.384 (tabella V).

Analogamente si sarebbe verificato per le minoranze (vedi colonne 11<sup>a</sup> e 19<sup>a</sup> della tabella VI) con slittamenti dalla VII, IX e X circoscrizione in favore della I, III e VIII.

Con il nuovo procedimento, si stabilisce invece che le proclamazioni con riferimento alle circoscrizioni si devono riferire soltanto ai numeri interi degli indici. Quindi, ad esempio, nel caso delle liste di maggioranza della V circoscrizione si avrà (vedi colonne 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>, tabella VI): 4 seggi alla lista A; 7 seggi alla lista B; 11 seggi alla lista C: in totale 22 seggi, su 24 assegnati alla circoscrizione.

Le proclamazioni in corrispondenza ai decimali entrati in graduatoria si effettuano, quindi, con riferimento al Collegio unico nazionale.

Esempio: Nel precedente caso restavano da assegnare con i decimali alle liste di maggioranza della circoscrizione V: 1 seggio alla lista A; 1 seggio alla lista B ed 1 seggio alla lista C.

Come si è già rilevato, secondo il testo originario, con queste assegnazioni alle circoscrizioni sarebbero stati attribuiti 25 rappresentanti di maggioranza, mentre alla medesima ne spettano 24, e quindi un seggio, precisamente

della lista C, andava slittato ad altra circoscrizione.

Questo slittamento non avviene più, dato che i tre seggi spettanti con i decimali vengono tutti e tre riferiti al Collegio unico nazionale. In tale modo le proclamazioni avvengono *per tutti gli eletti in corrispondenza alla entità effettiva dei suffragi ottenuti* secondo le graduatorie degli indici sul piano nazionale (vedi tabella V).

TABELLA I

## DISTRIBUZIONE DEI VOTI DI LISTA NELLE DIECI CIRCOSCRIZIONI E QUOZIENTI NAZIONALI

CIRCOSCRIZIONI	Liste collegate di maggioranza (I Gruppo)										Liste di minoranza (II e III Gruppo)					In complesso
	A	B	C	D	E	Totale	F	G	H	I	L	Totale				
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
I . . . . .	396.807	22.391	655.917	71.866	86.406	1.233.387	414.013	240.793	22.095	40.322	12.907	730.130	1.963.517			
II . . . . .	861.617	172.292	1.237.989	42.795	9.383	2.324.076	1.356.032	788.692	46.888	138.877	44.459	2.374.948	4.699.024			
III . . . . .	241.348	41.196	745.851	27.858	1.775	1.058.028	349.846	203.475	30.438	76.112	24.363	684.234	1.742.262			
IV . . . . .	197.807	75.279	453.928	23.197	922	751.133	643.021	405.887	9.497	51.360	16.440	1.126.205	1.877.338			
V . . . . .	173.524	307.166	476.025	16.231	1.541	974.487	536.087	343.701	11.349	70.862	22.686	984.685	1.959.172			
VI . . . . .	759.643	49.913	951.482	79.871	23.828	1.864.737	967.644	594.704	—	92.976	29.473	1.684.797	3.549.534			
VII . . . . .	286.760	832.077	1.148.290	98.729	1.762	2.367.618	868.122	504.912	141.510	531.244	170.069	2.215.857	4.583.475			
VIII . . . . .	24.974	25.082	161.095	75.007	3.494	289.652	54.943	31.956	58.115	48.010	15.367	208.391	498.043			
IX . . . . .	141.357	350.096	662.685	195.137	727	1.350.002	469.373	272.990	340.004	275.818	88.299	1.446.484	2.796.486			
X . . . . .	179.363	91.707	874.397	157.647	—	1.303.114	502.721	292.389	654.716	432.679	138.517	2.021.022	3.324.136			
	3.263.200	1.967.199	7.367.659	788.338	129.838	13.516.234	6.161.802	3.679.499	1.314.612	1.758.260	562.580	13.476.753	26.992.987			

Quozienti nazionali:

a) di maggioranza

13.516.234 : 380 = 35.569

b) di minoranza

13.476.753 : 209 = 64.482



TABELLA II

## ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLA MAGGIORANZA ED ALLA MINORANZA NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

CIRCOSCRIZIONE	Seggi assegnati alle circoscriz. (2)	Indici per l'assegnazione dei seggi			Variazione proporzionale degli indici		Riparto seggi tra		Riparto definitivo tra	
		alla maggioranza (3)	alla minoranza (4)	in totale (coll. 3 + 4) (5)	della maggioranza (6)	della minoranza (7)	maggioranza (8)	minoranza (9)	maggioranza (10)	minoranza (11)
I . . . . .	40	34,67589 (*)	11,32300 (**)	45,99889	30,15367 (°)	9,84632 (°°)	30	10	30	10
II . . . . .	95	65,33993	36,83117	102,17110	60,75390	34,24609	61	34	61	34
III . . . . .	47	29,74578	10,61124	40,35702	34,64209	12,35790	35	12	35	12
IV . . . . .	35	21,11763	17,46541	38,58304	19,15652	15,84347	19	16	19	16
V . . . . .	37	27,39708	15,27069	42,66777	23,75779	13,24220	24	13	24	13
VI . . . . .	70	52,42590	26,12817	78,55407	46,71703	23,28296	47	23	47	23
VII . . . . .	100	66,56408	34,36396	100,92804	65,95201	34,04798	66	34	66	34
VIII . . . . .	13	8,14338	3,23177	11,37515	9,30659	3,69340	9	4	10	3
IX . . . . .	70	37,95445	22,43236	60,38681	43,99655	26,00344	44	26	44	26
X . . . . .	82	36,63622	31,34242	67,97864	44,19285	37,80714	44	38	44	38
	589	380,00034	209,00019	589,00053	378,62900	210,37090	379	210	380	209

$$(*) 1.233.387 : 35.569 = 34,67589 \quad (**) 730.130 : 64,482 = 11,32300$$

$$(\circ) 45,99889 : 40 = 34,67589 : x ; x = \frac{34,67589 \times 40}{45,99889} = 30,15367$$

$$(\circ\circ) 45,99889 : 40 = 11,32300 : y ; y = \frac{11,32300 \times 40}{45,99889} = 9,84632$$

TABELLA III

## RIPARTO SUL PIANO NAZIONALE

PARTITI	Voti di lista	Voti di gruppo	%	Quozienti interi	Resti	Seggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I GRUPPO</b>						
Lista A . . . . .	3.263.200			91 (°)	26.421*	92
Lista B . . . . .	1.967.199			55	10.904	55
Lista C . . . . .	7.367.659			207	4.876	207
Lista D . . . . .	788.338			22	5.820	22
Lista E . . . . .	129.838			3	23.131*	4
		13.516.234	50,07	378	71.152	380
<b>II GRUPPO</b>						
Lista F . . . . .	6.161.802			95 (°°)	36.012*	96
Lista G . . . . .	3.679.499			57	4.025	57
		9.841.301	36,46			
<b>III GRUPPO</b>						
Lista H . . . . .	1.314.612			20	24.972	20
Lista I . . . . .	1.758.260			27	17.246	27
Lista L . . . . .	562.580			8	46.724*	9
		3.635.452	13,47	207	128.979	209
	26.992.987	26.992.987	100,00	585	—	589

(\*) I resti più alti (a cui viene attribuito un seggio) sono contraddistinti con l'asterisco.

(°)  $3.263.200 : 35.569 = 91$  col resto di 26.421.

(°°)  $6.161.802 : 64.482 = 95$  col resto di 36.012.

TABELLA IV

## INDICI PER L'ATTRIBUZIONE SEGGI ALLE SINGOLE LISTE

CIRCOSCRIZIONI	Quozienti circoscrizionali di		LISTE DI MAGGIORANZA						LISTE DI MINORANZA					
	magg.	minor.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
I . . . . .	41.112 (*)	73.013 (**)	9.65185 (°)	0.54463	15.95439	1.74805	2.10172	5.67040(°°)	3.29794	0.30261	0.55225	0.17677		
II . . . . .	38.099	69.851	22.61521	4.52221	32.49400	1.12325	0.24627	19.41320	11.29106	0.67125	1.98818	0.63648		
III . . . . .	30.229	57.019	7.98398	1.36279	24.67336	0.92156	0.05871	6.13560	3.56854	0.53382	1.33485	0.42727		
IV . . . . .	39.533	70.387	5.00359	1.90420	11.48225	0.58677	0.02332	9.13550	5.76650	0.13492	0.72968	0.23356		
V . . . . .	40.603	75.745	4.27367	7.56510	11.72388	0.39974	0.03795	7.07752	4.53760	0.14983	0.93553	0.29950		
VI . . . . .	39.675	73.252	19.14664	1.25804	23.98190	2.01313	0.60057	13.20979	8.11860	—	1.26926	0.40235		
VII . . . . .	35.873	65.172	7.99375	23.19507	32.00986	2.75218	0.04911	13.32047	7.74737	2.17133	8.15141	2.60954		
VIII . . . . .	28.965	69.463	0.86221	0.86594	5.56171	2.58957	0.12062	0.79096	0.46004	0.83663	0.69115	0.22122		
IX . . . . .	30.681	55.634	4.60731	11.41084	21.59919	6.36019	0.02369	8.43680	4.90689	6.11144	4.95772	1.58714		
X . . . . .	29.616	53.194	6.05628	3.09653	29.52448	5.32303	—	9.45248	5.49768	12.31039	8.13551	2.60448		

(\*) 1.233.387 : 30 = 41.112

(\*\*) 730.130 : 10 = 73.013

(°) 396.807 : 41.112 = 9.65185

°°) 414.013 : 73.013 = 5.67040

## GRADUATORIE

M A G G I O R A N Z A				
Lista A (seggi 92)	Lista B (seggi 55)	Lista C (seggi 207)	Lista D (seggi 22)	Lista E (seggi 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22 (61521) II	23 (19507) VII	32 (49400) II	6 (36019) IX	2 (10172) I
19 (14664) VI	11 (41084) IX	32 (00986) VII	5 (32303) X	2
9 (65185) I	7 (56510) V	29 (52448) X	2 (75218) VII	0,60057 VI
7 (99375) VII	4 (52221) II	24 (67336) III	2 (58957) VIII	0,24627 II
7 (98398) III	3 (09653) X	23 (98190) VI	2 (01313) VI	4
6 (05628) X	1 (90420) IV	21 (59919) IX	1 (74805) I	0,12062 VIII
5 (00359) IV	1 (36279) III	15 (95439) I	1 (12325) II	0,10172 I
4 (60731) IX	1 (25804) VI	11 (72388) V	19	0,05871 III
4 (27367) V	51	11 (48225) IV	0,92156 III	0,04911 VII
83	0,90420 IV	5 (56171) VIII	0,75218 VII	0,03795 V
0,99375 VII	0,86594 VIII	203	0,74805 I	0,02369 IX
0,98398 III	0,56510 V	0,98190 VI	22	0,02332 IV
0,86221 VIII	0,54463 I	0,95439 I	0,58957 VIII	
0,65185 I	55	0,72388 V	0,58677 IV	
0,61521 II	0,52221 II	0,67336 III	0,39974 V	
0,60731 IX	0,41084 IX	207	0,36019 IX	
0,27367 V	0,36279 III	0,59919 IX	0,32303 X	
0,14664 VI	0,25804 VI	0,56171 VIII	0,12325 II	
0,05628 X	0,19507 VII	0,52448 X	0,01313 VI	
92	0,09653 X	0,49400 II		
0,00359 IV		0,48225 IV		
		0,00986 VII		

In testa ad ogni singola graduatoria è richiamato, tra parentesi, il numero dei seggi spettanti alla lista e le circoscrizioni dalle quali gli indici stessi provengono. I decimali compresi nella graduatoria, validi per l'assegnazione

TABELLA V

## DEGLI INDICI

M I N O R A N Z A				
Lista F (seggi 96)	Lista G (seggi 57)	Lista H (seggi 20)	Lista I (seggi 27)	Lista L (seggi 9)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19 (41320) II	11 (29106) II	12 (31039) X	8 (15141) VII	2 (60954) VII
13 (32047) VII	8 (11860) VI	6 (11144) IX	8 (13551) X	2 (60448) X
13 (20979) VI	7 (74737) VII	2 (17133) VII	4 (95772) IX	1 (58714) IX
9 (45248) X	5 (76650) IV	20	1 (98818) II	5
9 (13550) IV	5 (49768) X	0,83663 VIII	1 (33485) III	0,63648 II
8 (43680) IX	4 (90689) IX	0,67125 II	1 (26926) VI	0,60954 VII
7 (07752) V	4 (53760) V	0,53382 III	23	0,60448 X
6 (13560) III	3 (56854) III	0,31039 X	0,98818 II	0,58714 IX
5 (67040) I	3 (29794) I	0,30261 I	0,95772 IX	9
89	50	0,17133 VII	0,93553 V	0,42727 III
0,79096 VIII	0,90689 IX	0,14983 V	0,72968 IV	0,40235 VI
0,67040 I	0,76650 IV	0,13492 IV	27	0,29950 V
0,45248 X	0,74737 VII	0,11144 IX	0,69115 VIII	0,23356 IV
0,43680 IX	0,56854 III		0,55225 I	0,22122 VIII
0,41320 II	0,53760 V		0,33485 III	0,17677 I
0,32047 VII	0,49768 X		0,26926 VI	
0,20979 VI	0,46004 VIII		0,15141 VII	
96	57		0,13551 X	
0,13560 III	0,29794 I			
0,13550 IV	0,29106 II			
0,07752 V	0,11860 VI			

secondo il riparto sul piano nazionale (vedi Tav. III). A fianco dei singoli indici, interi e decimali, sono indicate dei seggi sono indicati in corsivo.

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE NELLE

LISTE DI MAGGIORANZA									
CIRCOSCRIZIONI	Seggi assegnati alla maggioranza	Lista A	Lista B	Lista C	Lista D	Lista E	Seggi attribuiti nella circoscrizione	Seggi attribuiti nel C.U.N.	Seggi in complesso
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I . . . . .	30	9 + I	I	15 + I	1 + I	2	27	4	31
II . . . . .	61	22 + I	4	32	1	I	59	2	61
III . . . . .	35	7 + I	1	24 + I	I	—	32	3	35
IV . . . . .	19	5	1 + I	11	—	—	17	I	18
V . . . . .	24	4 + I	7 + I	11 + I	—	—	22	3	25
VI . . . . .	47	19 + I	1	23 + I	2	I	45	3	48
VII . . . . .	66	7 + I	23	32	2 + I	—	64	2	66
VIII . . . . .	10	I	I	5	2	—	7	2	9
IX . . . . .	44	4 + I	11	21	6	—	42	I	43
X . . . . .	44	6 + I	3	29	5	—	43	I	44
	380	$\frac{83 + 9}{92}$	$\frac{51 + 4}{55}$	$\frac{203 + 4}{207}$	$\frac{19 + 3}{22}$	$\frac{2 + 2}{4}$	358	22	380

NOTE. I seggi delle colonne 2 e 12 corrispondono a quelli indicati nelle colonne 10 e 11 della Tavola II.

TABELLA VI

## SINGOLE CIRCOSCRIZIONI O CON RIFERIMENTO AL COLLEGIO UNICO NAZIONALE

## LISTE DI MINORANZA

Seggi assegnati alla minoranza	Lista F	Lista G	Lista H	Lista I	Lista L	Seggi attribuiti nella circoscrizione	Seggi attribuiti nel C.U.N.	Seggi in complesso
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
10	5 + <i>I</i>	3	—	—	—	8	<i>I</i>	9
34	19 + <i>I</i>	11	—	1 + <i>I</i>	<i>I</i>	31	3	34
12	6	3 + <i>I</i>	—	1	—	10	<i>I</i>	11
16	9	5 + <i>I</i>	—	<i>I</i>	—	14	2	16
13	7	4 + <i>I</i>	—	<i>I</i>	—	11	2	13
23	13 + <i>I</i>	8	—	1	—	22	<i>I</i>	23
34	13 + <i>I</i>	7 + <i>I</i>	2	8	2 + <i>I</i>	32	3	35
3	<i>I</i>	<i>I</i>	—	—	—	—	2	2
26	8 + <i>I</i>	4 + <i>I</i>	6	4 + <i>I</i>	1 + <i>I</i>	23	4	27
38	9 + <i>I</i>	5 + <i>I</i>	12	8	2 + <i>I</i>	36	3	39
209	$\frac{89 + 7}{96}$	$\frac{50 + 7}{57}$	20	$\frac{23 + 4}{27}$	$\frac{5 + 4}{9}$	187	22	209

Le cifre *in corsivo* indicano le proclamazioni in base ai decimali con riferimento al C. U. N.

TABELLA VII

**ASSEGNAZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEI SEGGI DI DEPUTATO  
IN BASE AI RISULTATI DEL CENSIMENTO 1951 (Popolazione residente)**

(Tabella allegata al disegno di legge).

COLLEGIO		Popolazione residente 1951	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Seggi assegnati per le elezioni del 1948
I	- Torino-Novara-Vercelli . . . . .	2.230.260	27	70.260	(*) 28	27
II	- Cuneo-Alessandria-Asti . . . . .	1.282.851	16	2.851	16	17
III	- Genova-Imperia-La Spezia-Savona . . . . .	1.557.833	19	37.833	19	19
IV	- Milano-Pavia . . . . .	3.006.409	37	46.409	(*) 38	36
V	- Como-Sondrio-Varese . . . . .	1.194.108	14	74.108	(*) 15	14
VI	- Brescia-Bergamo . . . . .	1.553.922	19	33.922	19	19
VII	- Mantova-Cremona . . . . .	806.282	10	6.282	10	10
VIII	- Trento-Bolzano . . . . .	728.559	9	8.559	9	9
IX	- Verona-Padova-Vicenza-Rovigo . . . . .	2.321.567	29	1.567	29	29
X	- Venezia-Treviso . . . . .	1.351.018	16	71.018	(*) 17	17
XI	- Udine-Belluno-Gorizia . . . . .	1.165.197	14	45.197	(*) 15	14
XII	- Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì . . . . .	1.962.803	24	42.803	(*) 25	24
XIII	- Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia . . . . .	1.576.048	19	56.048	(*) 20	20
XIV	- Firenze-Pistoia . . . . .	1.136.842	14	16.842	14	14
XV	- Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara . . . . .	1.197.874	14	77.874	(*) 15	15
XVI	- Siena-Arezzo-Grosseto . . . . .	817.819	10	17.819	10	10
XVII	- Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno . . . . .	1.361.517	17	1.517	17	17
XVIII	- Perugia-Terni-Rieti . . . . .	982.334	12	22.334	12	12
XIX	- Roma-Viterbo-Latina-Frosinone . . . . .	3.166.916	39	46.916	(*) 40	37
XX	- L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo . . . . .	1.276.332	15	76.332	(*) 16	16
XXI	- Campobasso . . . . .	406.476	5	6.476	5	5
XXII	- Napoli-Caserta . . . . .	2.678.169	33	38.169	33	32
XXIII	- Benevento-Avellino-Salerno . . . . .	1.660.530	20	60.530	(*) 21	20
XXIV	- Bari-Foggia . . . . .	1.858.573	23	18.573	23	22
XXV	- Lecce-Brindisi-Taranto . . . . .	1.356.281	16	76.281	(*) 17	16
XXVI	- Potenza-Matera . . . . .	628.197	7	68.197	(*) 8	7
XXVII	- Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria . . . . .	2.042.690	25	42.690	(*) 26	25
XXVIII	- Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna . . . . .	2.261.624	28	21.624	28	28
XXIX	- Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta . . . . .	2.200.596	27	40.596	(*) 28	27
XXX	- Cagliari-Sassari-Nuoro . . . . .	1.273.850	15	73.850	(*) 16	15
XXXI	- Valle d'Aosta . . . . .	94.758	1	14.758	1	1
		47.138.235	574	1.218.235	590	574

N. B. — Il riparto dei seggi è stato effettuato per collegio, sulla base di un deputato per ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000 (articolo 56 della Costituzione e articolo 2 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26), e con riferimento alla popolazione residente secondo il censimento 4 novembre 1951, come risulta dalla pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica « Primi risultati generali dei censimenti ».

*Sono contraddistinti con l'asterisco i seggi assegnati alle circoscrizioni i cui resti superano i 40.000.*

Nell'ultima colonna sono indicati i seggi assegnati per la prima elezione della Camera dei deputati (vedi articolo 92 e tabella A allegata al testo unico citato).



## PARTE TERZA

## ESAME DEGLI EMENDAMENTI

Nella seduta del 12 febbraio l'onorevole Presidente del Senato ha fissato il termine previsto dall'articolo 32 del Regolamento, in 21 giorni « a datare da oggi ».

La scadenza di questo termine potrebbe calcolarsi alla mezzanotte del 4; comunque (a non voler tenere conto del *dies a quo*) entro il 5 marzo: termine massimo!

È chiaro però che il termine fissato dall'articolo 32 non deve intendersi interamente destinato all'esame degli emendamenti, bensì comprensivo anche del tempo necessario per vtarli e di quello strettamente indispensabile sia pur solo per la stesura *materiale* e la presentazione della relazione.

La linea seguita dalla opposizione (che non accettando l'invito in proposito rivolto dal relatore nel 26 febbraio, e successivamente dal Presidente della Commissione, ha insistito nella presentazione di emendamenti, costringendo il Presidente ad invitare d'autorità il relatore, *nel pomeriggio del giorno 4*, a concludere l'esposizione della sua relazione), impone al relatore di contenere questa parte della relazione in limiti più ristretti di quanto avrebbe voluto, per poterla presentare in tempo utile rispetto ai limiti già fissati dalla Presidenza del Senato.

Pur volendo evitare inutili polemiche, può ben dirsi che gli emendamenti potevano essere presentati entro un termine di tempo più ridotto, perchè trattasi di emendamenti, o già presentati alla Camera, o dei quali comunque poteva sentirsi l'esigenza anche prima di quando sono stati presentati.

Il relatore comunque si sforzerà di tener conto di quelli presentati, facendo riferimento ad una numerazione progressiva dello specchio di emendamenti F. (1).

Gli emendamenti possono, grosso modo, essere raggruppati in due grandi categorie: quel-

(1) *Degli emendamenti presentati, erano già stati presentati alla Camera quelli di cui ai numeri 8, 9, 10, 12, 13; da 14 a 35; da 37 a 46; da 48 a 52; 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62; da 65 a 74; 77, 79, 80; da 82 a 88; 90; da 91 a 95; da 98 a 113; 164, 165, 167, 176, 181, 184, 185, 193, 195; da 198 a 201; 206.*

li che in realtà — pur taluni notevoli — non portano un diretto contributo all'esame critico del disegno di legge, perchè riflettono od altri sistemi elettorali o temi di carattere generale od anche questioni marginali; ed altri, pochi, che riflettono invece critiche che possono essere rivolte al testo approvato dalla Camera che, se consente la razionale applicazione del sistema elettorale prescelto, e non impone, secondo la maggioranza della Commissione, una formale emenda, non può dirsi certo tecnicamente perfetto (il che del resto è prerogativa fatale di tutte le leggi elettorali).

## I.

1. Gli onorevoli *Cerruti* (emendamenti 115, 116, 118, 119, 147, 151, 169), *Franza* (125, 126, 133, 154, 158), *Fortunati* (128, 129, 130, 131, 132), *Ruggeri* (120), *Spezzano* (117, 142, 152, 173), *Castagno* (123, 140), *Milillo* (170) propongono sistemi elettorali completamente diversi o modifiche che alterano completamente la struttura del sistema in esame, e che debbono considerarsi in funzione più di presupposti politici che di critica tecnica.

Sarebbe ultroneo e certo superiore alle possibilità del relatore di maggioranza, ed anche impossibile per il tempo ristretto, una critica analitica di tutti i sistemi proposti, ma è utile formulare alcune osservazioni.

Il senatore *Cerruti* con l'emendamento 118 propone il riporto proporzionale col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, con l'assorbimento di tutti i seggi nell'ambito di ogni circoscrizione (non si comprende quale dovrebbe essere la funzione dell'Ufficio centrale nazionale che egli pur vuole mantenere).

Con l'emendamento 119 propone l'assegnazione del premio di maggioranza su piano regionale: ciò però frusterebbe il principale caposaldo di questo disegno di legge (che d'altronde in questo punto si ispira all'articolo 67 della Costituzione), e cioè che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. Col sistema suggerito dall'onorevole *Cerruti* si creerebbero invece scompartimenti-stagno (dei quali è evidente lo scopo politico), che consentirebbero ad alcune liste di avere in alcune regioni il premio di maggioranza anche risultando in minoranza in altre.

Con l'emendamento 116 propone un nuovo sistema per il caso che non raggiungendosi il limite inferiore o eccedendosi il limite superiore, dovesse anche questa volta applicarsi il sistema della legge del 1948. L'onorevole Ceruti propone, che nel caso, si operi sulla base del quoziente nazionale unico, ma il sistema presenta inconvenienti pari a quelli che potevano verificarsi con la proposta Terracini, per effetto della quale diminuiva notevolmente il numero dei seggi da attribuirsi alle singole circoscrizioni in confronto a quelli che si sarebbero dovuti assegnare al C.U.N.: e l'inconveniente sarebbe stato più grave per il Sud e per i partiti minori (ad esempio, prendendo come base i risultati del 1948 delle elezioni politiche, sarebbero spettati, *in sede circoscrizionale*: nell'Italia settentrionale solo 240 seggi su 255; nell'Italia centrale 90 su 105; nell'Italia meridionale e peninsulare 147 su 213).

\* \* \*

Il senatore Franza (emendamenti 125, 126, 133, 154, 158) tende a differenziare il totale dei voti validi di lista dalla cifra elettorale, ponendo quest'ultima in relazione al numero dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Questo criterio contrasta però, sul piano nazionale, col principio dell'uguaglianza del voto. Alla preoccupazione che ispira gli emendamenti dell'onorevole Franza, di meglio tutelare la efficienza della forza rappresentativa dei voti del Mezzogiorno, si ispira d'altronde anche il sistema degli *indici di assegnazione* dei seggi (previsti dal disegno di legge in esame), che sono infatti ricavati dai quozienti circoscrizionali e non dal quoziente nazionale.

\* \* \*

Il senatore Fortunati, con gli emendamenti 128, 129, 130, 131, 132, propone un sistema che può considerarsi così articolato:

a) vengono assegnati 380 seggi al gruppo di liste che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; ma l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi di maggioranza e di minoranza è assorbita, indipendentemente dalla entità dei voti ottenuti nella circoscrizione, in funzione di un rapporto fisso calco-

lato sul piano nazionale (*per la maggioranza*:  $380 : 589 = 64,51\%$  — *per la minoranza*:  $209 : 589 = 35,49\%$ );

b) il riparto di seggi tra le liste del gruppo di maggioranza e le liste di minoranza non si effettua sul piano nazionale, ma nell'ambito della circoscrizione adottando il metodo d'Hondt;

c) il riparto previsto al capo a) non si effettua nelle circoscrizioni in cui il gruppo delle liste di maggioranza non ha raggiunto la metà più uno, ovvero ha superato il 64,51 per cento dei voti. In queste circoscrizioni si effettua il riparto col sistema proporzionale.

Possono farsi al sistema i seguenti rilievi:

a) con l'applicazione della proporzionale alle circoscrizioni nelle quali le liste del gruppo di maggioranza non ottengono la metà più uno dei voti, o superano il 64,51, e con la concessione del premio di maggioranza soltanto alle altre circoscrizioni, la assegnazione iniziale di 380 seggi diventa puramente teorica;

b) il ripartire i seggi delle singole circoscrizioni secondo un rapporto fisso stabilito *a priori*, ed indipendentemente dal volume dei voti effettivamente ottenuti in quella circoscrizione, corrisponde ad uno dei capisaldi della legge Acerbo (vedi la tabella allegata A e l'articolo 82 del testo unico 31 dicembre 1923, n. 2694); sono evidenti le ripercussioni di carattere antidemocratico che l'emendamento potrebbe avere. Col trascurare completamente l'entità dei suffragi di maggioranza o di minoranza delle singole circoscrizioni, si crea infatti un artificioso rapporto numerico tra rappresentanti e rappresentati con la possibilità di fortissime variazioni nei quozienti (ad esempio: riferendosi ai risultati del 1948 ed applicando l'emendamento di Fortunati, un seggio di minoranza nella circoscrizione di Torino sarebbe costato 58.316 voti, mentre in quella di Venezia 35.619);

c) l'adozione del metodo d'Hondt nel seno del gruppo collegato favorisce la lista più forte fino a determinare, in certi casi l'inutilizzazione dei voti ottenuti da tutte le altre liste del gruppo (ad esempio: ove il 18 aprile 1948 si fosse applicato il metodo d'Hondt nella XXVI circoscrizione si sarebbero assegnati

tutti i cinque seggi spettanti alla maggioranza, alla Democrazia cristiana che vi ottenne 140.941 voti, e sarebbero rimasti annullati i 50.831 ottenuti in complesso dal Partito repubblicano italiano, dal Partito liberale italiano e dalla lista di Unità sociale).

Il che dimostra che, anche sotto il profilo del rispetto delle minoranze, il metodo studiato dall'onorevole Fortunati, come ogni altro metodo, se può avere dei pregi, può presentare anche gravi inconvenienti.

\* \* \*

*Il senatore Ruggeri*, col suo emendamento n. 120, escogita un sistema basato sul quoziente elettorale nazionale nelle circoscrizioni, con trasferimento dei residui al C.U.N. I seggi da assegnare al C.U.N. sono predeterminati nella misura di 170 a favore della maggioranza (sino alla concorrenza di 380) ed il resto a favore delle altre liste.

È un sistema che prescinde dal numero dei seggi spettanti alle singole circoscrizioni.

\* \* \*

*Il senatore Castagno*, col suo emendamento n. 123, ripartisce i seggi tra le liste di maggioranza e di minoranza, non sul piano nazionale ma sul piano circoscrizionale, applicando il quoziente naturale ed i maggiori resti.

È un sistema che contrasta col principale caposaldo del sistema in esame che, come dicemmo, in definitiva si ispira all'articolo 67 della Costituzione.

\* \* \*

Abbiamo già detto che è impossibile l'esame di tutti gli emendamenti presentati, ma occorre limitarsi a menzionarli per categorie:

*emendamenti ed aggiunte ad articoli del testo unico non strettamente attinenti alle modifiche apportatevi col disegno di legge in esame* (Em. 16, 19, 114, 166, 168, 172, 174, 175, 180, 182, 183, 186, 197, 202, 203, 204, 205, 216, 217);

*formalità per la presentazione delle dichiarazioni di collegamento* (Em. 15, 31, 33, 63, 64, 75, 76);

*limitazione del numero delle liste collegate* (Em. 40, 52);

*limitazione nelle possibilità di collegamento o nel numero delle circoscrizioni* (Em. 14, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52);

*pubblicità dei collegamenti* (Em. 26, 50, 51, 56, 59, 84, 88, 104, 107, 238, 239);

*revocabilità dei collegamenti* (Em. 30, 73, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 109, 112, 127, 137, 199);

*sezioni penali* (Em. 164, 165, 187, 189, 190, 196, 214, 231, 240).

Merita particolare menzione un gruppo di emendamenti (9, 12, 17, 21, 24, 94) che vorrebbero consacrare in una norma giuridica quelle che invece sono, e possono essere, solo esigenze politicamente configurabili del collegamento.

Particolarmente azzardata appare la pretesa (Em. 12 e 94) di una « *affinità politica, ideologica, filosofica o religiosa* » o della « *esclusione del collegamento tra partiti confessionali e non confessionali* », quasi che i partiti potessero preventivamente classificarsi, non solo sotto l'aspetto delle dottrine politiche, ma anche della fede religiosa (o quasi che la legge, e domani i giudici chiamati ad applicarla, potessero sindacare la distinzione tra partiti confessionali e non confessionali).

\* \* \*

Un cenno particolare merita l'emendamento n. 193 (firmato dagli onorevoli Terracini, Pertini, Spezzano ecc.) che richiede « *contemporaneamente e contestualmente alle prime elezioni indette in base a questa legge, sia indetto anche un referendum popolare col quale gli elettori sarebbero chiamati a dichiarare il loro consenso ed il loro dissenso dalla legge, che verrebbe applicato solo in caso di consenso* ».

La necessità politica di un *referendum* è stata sostenuta da tutti gli autorevoli firmatari dell'emendamento, sul riflesso che questa legge non avrebbe avuto sufficientemente maturazione da parte di studiosi, di rappresentanti delle correnti politiche, ecc.

Ma, a prescindere dalla considerazione che ormai il tema è stato ampiamente dibattuto nel Parlamento e nella stampa, sta di fatto che anche prima della presentazione del dise-

gno di legge, la situazione politica ne aveva già fatto intravedere a taluno l'esigenza.

Così ad esempio, nel novembre del 1950, il senatore Don Sturzo, della cui fede proporzionalista non si può certo dubitare, ed al cui sentimento democratico le opposizioni han mostrato, anche di recente, di voler rendere omaggio, nella sua prefazione al « *Codice elettorale* » (che abbiamo citato, pagg. XXV e seguenti) scriveva:

« ... A questi dati storici si è aggiunta nei due Paesi (Francia ed Italia) la formazione di forti partiti comunisti che risultano come corpi estranei alla democrazia parlamentare, e quindi impongono sistemi difensivi che ostacolano il naturale svolgimento delle attività elettorali e politiche. Non volendo, o non potendo, secondo i casi, mettere un tale partito fuori della legalità (come più volte è stato tentato all'estero, perfino nella realmente democratica Svizzera), la più opportuna ed effettiva delle istituzioni libere è stata l'adozione della proporzionale nelle elezioni per l'Assemblea Costituente, per la elezione della Camera e del Senato, e anche per le elezioni amministrative delle grandi città. Solo così si è potuto evitare la formazione di maggioranze compatte comuniste o socialcomuniste, che avrebbero potuto divenire un pericolo per il Paese.

« *Può darsi però che allo stato presente altro sistema potrebbe essere più conducente alla diminuzione della pressione comunista sul Parlamento e le pubbliche Amministrazioni. Ma ciò è collegato con l'orientamento politico nazionale — che viene regolato dagli avvenimenti e a sua volta li regola — del quale è difficile definire i contorni e precisare la portata.* »

Il senatore Terracini, che ha per primo illustrato l'emendamento, ha riconosciuto naturalmente che si tratta non del *referendum* previsto e regolato dall'articolo 75 della Costituzione, ma di una forma nuova di realizzazione dell'istituto di democrazia *diretta* (per quanto, a voler indugiare in bisticci di parole, si potrebbe parlare veramente di democrazia *indiretta* perchè, in realtà, con la proposta Terracini gli elettori invece che *richiedere* il *referendum*, verrebbero a *subirlo* ad istanza del Parlamento).

La tesi, se pur come sempre genialmente concepita e brillantemente sostenuta, configura però un problema che è di rilievo, quando anche non sia di carattere costituzionale: non pare quindi che sia questione che possa essere così, semplicemente, risolta, con un articolo aggiunto ad una legge elettorale!

D'altronde, in definitiva verrebbe ad essere riproposto — pur sotto altro profilo — quel problema del *referendum preventivo*, contro il quale (vedi la lettera del senatore Meuccio Ruini, pubblicata ne « *Il Popolo* » n. 32 del 1° febbraio 1953) nell'adunanza plenaria dei Settantacinque insorse l'onorevole Grassi: ma quel che pur conta è che allora l'onorevole Togliatti aderì in massima, e, dopo aver osservato che il *referendum* « è a favore di un partito che abbia due milioni di iscritti perchè potrà sempre sospendere qualunque legge, trattandosi di un espediente di organizzazione elementare il raccogliere 500.000 firme », *richiamò l'attenzione sui pericoli che ne potrebbero sorgere per la continuità e la stabilità del lavoro legislativo nello Stato repubblicano.*

Fu così che all'Assemblea costituente il *referendum* sospensivo e preventivo non fu ammesso.

Ma torna ora a questo punto anche opportuno ricordare, non per spunto polemico, ma a conforto di quella che è stata la opinione della maggioranza della Commissione che (indipendentemente dal considerare che, come si è detto, la proposta del senatore Terracini si risolverebbe nella richiesta di un *referendum* preventivo escluso dalla Costituzione) nella Costituente furon proprio i compagni dell'onorevole Terracini ad essere contrari anche al *referendum* abrogativo « in tema di leggi elettorali ».

Basta leggere gli Atti della Costituente (CCLXI, 16 ottobre 1947: seduta pomeridiana, pagg. 1288-1289) per vedere come l'articolo 72 (poi divenuto 75) risultò approvato nel suo complesso: « Si procede a *referendum* ..... Non è ammesso *referendum* per le leggi tributarie o di approvazione di bilanci, di concessione di amnistia e di indulto, *elettorali*, di autorizzazione a ratificare Trattati internazionali ».

E la limitazione « elettorali » fu posta su proposta degli onorevoli M. Rossi, Grieco, Giolitti, ecc. Non c'interessa che la limitazione non sia stata poi trascritta nel testo pubblicato.

## II.

Alcune osservazioni della minoranza, per lo più concretate in emendamenti, meritano rilievo ai fini di chiarire alcuni punti.

Nell'emendamento n. 138 dell'onorevole Fortunati si chiede ad esempio che « l'operazione sia continuata fino alla quarta cifra decimale ».

Ma, con intenzione, nel disegno di legge non è stato specificato fino a quale decimale dovessero essere continuate le operazioni, perchè determinare in partenza il numero dei decimali da usare, sarebbe stato arbitrario e criticabile; tanto è vero che l'onorevole Molè, nell'emendamento n. 139, chiede la limitazione alla terza anzichè alla quarta cifra decimale.

È evidente però che la norma del disegno di legge consente all'Ufficio centrale nazionale, di continuare l'operazione fino al numero dei decimali necessari per differenziare le graduatorie.

È infine da porre in rilievo come i casi di parità di indice di graduatoria (non differenziabili, per trattarsi di frazioni periodiche, con il protrarre le operazioni a successivi decimali) sono espressamente regolati dal disegno di legge (vedi per il decimale uguale a 50 esatto, il punto II, comma quarto; per la graduatoria delle cifre decimali il punto II, comma settimo, n. 4).

\* \* \*

Un altro punto ha allarmato vivamente i più autorevoli esponenti della opposizione, ma le loro ansie, espresse dal senatore Terracini nell'emendamento n. 201, è facile placare.

È stato infatti chiarito dal rappresentante del Governo che le operazioni tecniche di competenza della Corte di cassazione non saranno demandate alla Divisione servizi elettorali del Ministero dell'interno.

L'Ufficio centrale nazionale (la cui costituzione risulta chiaramente dall'articolo 15, in relazione all'articolo 13 del testo unico) sarà costituito da un Presidente di Sezione e quattro Consiglieri scelti dal Primo Presidente entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; (nè appare giustificato l'emendamento n. 229 dei senatori Colla

e Spezzano, che chiede che l'Ufficio sia costituito dal Primo Presidente e da 4 Presidenti di Sezione). Per gli adempimenti di natura tecnica, l'Ufficio potrà valersi di esperti e di macchine calcolatrici, senza ricorrere al Ministero dell'interno, come del resto fu fatto in occasione delle elezioni del 1946 e del 1948 per la determinazione dei seggi e dei voti residui in sede di Comitato unico nazionale.

E sarebbe mancare di quel doveroso riguardo sostanziale dovuto ai magistrati della Suprema Corte, pensare che essi non sapranno tutelare e garantire la assoluta indipendenza dei loro compiti; e sarebbe stato forse opportuno, almeno sotto il profilo del riguardo formale, che non fossero stati presentati gli emendamenti n. 195 e 198.

\* \* \*

Per quanto riguarda le richieste di articolazione dell'articolo unico, contenuta negli emendamenti nn. 1, 2 e 5 del senatore Rizzo e l'emendamento soppressivo dell'articolo 13 del testo unico del senatore Cassitta e la rilevata mancanza di una norma di coordinamento, è parso alla maggioranza della Commissione che tutto questo non impedisca la chiara applicazione di questo nuovo sistema elettorale.

Anche se non sarà possibile pubblicare un testo unico, che unifichi questa con le precedenti leggi in materia, il coordinamento avverrà facilmente di fatto.

Anzitutto il Collegio unico nazionale rimane regolato nell'ipotesi prevista nel n. 6, comma settimo del punto II, nè sarà difficile eliminare le disposizioni relative alla presentazione delle liste di candidati al Collegio unico nazionale e le norme relative all'esame di questa candidatura da parte dell'Ufficio centrale nazionale.

Merita infine di essere chiarito, in relazione all'articolo 54 del testo unico (nel quale dopo il terzo comma viene inserito il punto II del disegno di legge) che la norma del sesto comma relativa alla formazione della graduatoria dei candidati, ha vigore anche nel caso che debba applicarsi il sistema in esame. Del resto, a suffragare tale interpretazione basta tener presente che la norma dell'articolo 54, comma

sesto è richiamata in vigore dall'articolo 55 — che stabilisce in tutti i casi che la proclamazione degli eletti avviene in base alla graduatoria delle cifre individuali dei singoli candidati.

Sul punto IV dell'articolo unico (elezioni nella Valle d'Aosta) è da riconoscere che è stato soppresso il ballottaggio, ma non si è espressamente stabilito se rimanga o meno la condizione della maggioranza assoluta.

Ma è parso alla vostra Commissione che, nella struttura dell'articolo 68 del testo unico, la norma che stabilisce il *quorum* debba considerarsi presupposto logico e necessario del ballottaggio, e come tale soppressa con la soppressione del ballottaggio. E comporta questa interpretazione il considerare che al punto IV dell'articolo unico si afferma che « rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico, salvo *quelle* che riguardano il ballottaggio ».

*Quelle*: e cioè sia la norma che condiziona l'elezione, nella prima votazione, alla maggioranza assoluta; sia quella che stabilisce che, ove non si sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Appare quindi sufficientemente chiaro che il disposto del punto IV significa che la proclamazione deve avvenire al primo scrutinio, *col criterio della maggioranza relativa*, come d'altronde è previsto per la elezione del senatore della Valle.

Per quanto concerne poi il rilievo che i voti della Valle d'Aosta verrebbero calcolati due volte, e cioè sia per la proclamazione del deputato che in sede nazionale, vogliamo anzitutto richiamare un precedente contenuto nella legge elettorale danese del 12 aprile 1916, tuttora in vigore, che stabilisce che i voti dati dalle Isole Faeroër per la elezione della Camera bassa (quando l'elezione dell'unico deputato delle Isole si effettui contemporaneamente alle elezioni generali nazionali) sono computati anche per la ripartizione dei mandati supplementari sul piano nazionale.

Ciò dimostra che l'espedito non è stato ideato ora in Italia per favorire questo sistema elettorale, ma nasce dalle necessità di contemporare i diritti di minoranze etniche senza svellerle dal complesso politico nazionale, e per

consentire loro il diritto di esprimere, anche sul piano nazionale, il proprio orientamento politico.

\* \* \*

Va infine rilevata una osservazione che ha dato spunto a diversi emendamenti.

Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali dei partiti hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno. Ora, nell'ipotesi di un partito X, che non presenti liste in tutte le circoscrizioni, potrebbe avverarsi che in quelle scoperte, una lista abusivamente presenti lo stesso contrassegno e venga così a trovarsi automaticamente collegata con il partito X e con i suoi collegati.

Ma ad evitare questo inconveniente basterà che i partiti o gruppi, o movimenti politici, facciamo uso della facoltà loro riconosciuta dall'articolo 16 del Testo Unico — di depositare presso il Ministero dell'interno il loro contrassegno; e che inoltre specificino nella dichiarazione di collegamento l'elenco delle proprie liste presentate nelle varie circoscrizioni.

Con questi accorgimenti che, se non sono imposti, non sono certo vietati dalla legge, non solo troverà applicazione la norma contenuta nell'articolo 14, comma primo, n. 2 del testo unico, ma potrà eventualmente anche intervenire l'Ufficio Centrale Nazionale, nei limiti dei poteri riconosciutigli dall'ultimo comma del punto I dell'articolo unico.

Nulla vieta poi che con opportune istruzioni ministeriali — nei rigorosi limiti consentiti — sia anche prescritto che l'indicazione dei collegamenti debba essere resa nota nei manifesti che recano le liste (previsti dall'articolo 14, n. 7 del testo unico), senza che vi sia allo scopo necessità di emendare la legge.

\* \* \*

La Commissione nella sua maggioranza (dopo aver protratto l'esame del disegno di legge fino all'estremo limite consentito dai termini fissati, ha ritenuto quindi per i motivi che il relatore oggi espone, che (accertato che questo disegno

di legge non è nè antidemocratico nè anticostituzionale, mentre consente per la sua struttura l'applicazione razionale del sistema prescelto), le critiche mosse e le fatali imperfezioni non siano tali da giustificarne il rinvio all'altro ramo del Parlamento.

*Ed è per questo che la maggioranza della Commissione ha deciso che ne sia proposta l'approvazione al Senato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.*

\* \* \*

A questo punto sovengono poi al relatore le parole con cui Mazzini afferma che *ogni metodo elettorale è buono o è sterile, a seconda che sia o meno illuminato da una buona educazione politica!*

SANNA RANDACCIO  
*relatore per la maggioranza*

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

I. — Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

« I partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

« Il collegamento è ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni.

« La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a' termini dell'articolo 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno.

« Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi ».

II. — Dopo il terzo comma dell'articolo 54 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, determinata la cifra elettorale di ciascuna lista, la comunica all'Ufficio centrale nazionale, rimettendo un estratto del verbale a mezzo di corriere speciale. Indi procede alla determinazione della cifra individuale dei singoli candidati.

« L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutte le circoscrizioni, determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste e la cifra elettorale dei gruppi, costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

« Nel caso in cui un gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, l'Ufficio centrale nazionale assegna al gruppo 380 seggi. Procede quindi, al riparto dei seggi nelle circoscrizioni e, a tal fine, divide la cifra elettorale del gruppo suddetto per 380, ottenendo il quoziente nazionale di maggioranza; successivamente determina il quoziente nazionale di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le altre liste per 209.

« L'Ufficio divide, quindi, il totale dei voti riportati in ciascuna circoscrizione dalle liste del gruppo di maggioranza per il quoziente nazionale di maggioranza, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste del gruppo suddetto. Analogamente determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tutte le altre liste. Moltiplica, poi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma dei due indici. Quello dei due quozienti ottenuti che contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore; qualora la cifra decimale sia uguale a 50, il seggio rimasto da attribuire viene assegnato alle liste del gruppo di maggioranza o a quelle di minoranza che abbiano ottenuto nella circoscrizione complessivamente il maggiore numero di voti; a parità di voti, è attribuito mediante sorteggio.

« Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni al gruppo delle liste di maggioranza cor-



risponda a 380 e, qualora sia inferiore, assegna la differenza dei seggi al gruppo delle liste di maggioranza di quelle circoscrizioni nelle quali le cifre decimali degli indici per l'attribuzione dei seggi siano risultate più prossime a 50, detraendo altrettanti seggi dal numero di quelli che, a norma del comma precedente, avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di minoranza della circoscrizione medesima. Analogamente procede nel caso in cui il numero dei seggi assegnati alle liste di minoranza sia inferiore a 209.

« Eseguite tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale dei seggi tra le singole liste e a tal fine:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, costituita dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

2) attribuisce, quindi, a ciascuna delle liste del gruppo di maggioranza tanti seggi quante volte il quoziente nazionale di maggioranza risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; i seggi eventualmente restanti sono attribuiti alle liste del gruppo per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Con le stesse modalità procede alla ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza;

3) determina, infine, la graduatoria delle liste di maggioranza e quella delle liste di minoranza, disponendole in ordine crescente secondo le rispettive cifre elettorali nazionali.

« Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua le seguenti operazioni:

1) determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza, dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo di maggioranza per il numero dei seggi assegnati al gruppo medesimo nella circoscrizione;

2) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista;

3) assegna a ciascuna lista i seggi rispondenti alla parte intera degli indici conseguiti

dalla lista nelle varie circoscrizioni e controlla se la somma di tali seggi non superi il numero dei seggi spettanti alla lista ai sensi del n. 2 del comma precedente;

4) dispone secondo una graduatoria decrescente, per ciascuna lista, le cifre decimali degli indici da essa ottenuti in ogni singola circoscrizione. A parità di cifre decimali precede quella che si riferisce ad un quoziente circoscrizionale maggiore;

5) qualora una lista, con l'assegnazione di cui al n. 3 del presente comma, superi il numero dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del n. 2 del comma precedente, l'Ufficio toglie successivamente a tale lista un seggio in ciascuna delle circoscrizioni ove la lista stessa ha conseguito le minori cifre decimali;

6) qualora, invece, con l'assegnazione precedente, una lista non abbia ottenuto il numero dei seggi ad essa spettanti e sino a che tale numero non venga raggiunto, l'Ufficio proclama eletti, in collegio unico nazionale, i candidati della lista medesima che, in ciascuna delle circoscrizioni a cui si riferiscono le maggiori cifre decimali della graduatoria anzidetta, abbiano conseguito la più alta cifra individuale tra i candidati che non risultino già eletti a seguito dell'assegnazione di seggi di cui al precedente n. 3.

Esaurita la graduatoria delle cifre decimali, se il numero dei seggi spettanti non risulta ancora raggiunto, l'Ufficio proclama successivamente eletti, sempre in collegio unico nazionale, i candidati che hanno conseguito la più alta cifra individuale nelle circoscrizioni ove la lista ha ottenuto il maggior numero di voti, sino a raggiungere il numero dei seggi attribuiti alla lista.

« L'Ufficio procede, quindi, con le stesse modalità, all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti a tutte le altre liste non facenti parte del gruppo di maggioranza.

« Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali, mediante invio a mezzo di corriere speciale di un estratto del verbale, il numero dei seggi spettante alle singole liste della circoscrizione e il numero e la lista dei candidati della circoscrizione che risultano eletti in collegio unico nazionale.

« Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale dei voti validi ovvero se un gruppo di liste, per i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente ad un numero di seggi non inferiore a 380, l'Ufficio centrale nazionale ne dà notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono al riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione tra tutte le liste della circoscrizione stessa secondo le modalità stabilite nei comma seguenti ».

III. — L'articolo 59 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati delle liste che hanno raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione per il numero dei seggi rimasti da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio unico nazionale.

« Determina, quindi, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno, la somma dei voti residuati delle liste medesime e divide tale somma per il quoziente di cui al comma precedente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare al gruppo. I seggi restanti sono attribuiti a quei gruppi per i quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia maggiori voti residuati.

« Successivamente l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore

cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per il Collegio unico nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a' termini del comma precedente.

« Si applica, infine, anche per questi eletti il disposto dell'articolo 57 ».

IV. — Per la elezione uninominale nel collegio « Valle d'Aosta » rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II della presente legge, nonchè della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione.

V. — Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, è di 590.

La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

TABELLA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI  
ALLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

Collegio	I . . . . .	Seggi assegnati	N.	28
»	II . . . . .	»	»	16
»	III . . . . .	»	»	19
»	IV . . . . .	»	»	38
»	V . . . . .	»	»	15
»	VI . . . . .	»	»	19
»	VII . . . . .	»	»	10
»	VIII . . . . .	»	»	9
»	IX . . . . .	»	»	29
»	X . . . . .	»	»	17
»	XI . . . . .	»	»	15
»	XII . . . . .	»	»	25
»	XIII . . . . .	»	»	20
»	XIV . . . . .	»	»	14
»	XV . . . . .	»	»	15
»	XVI . . . . .	»	»	10
»	XVII . . . . .	»	»	17
»	XVIII . . . . .	»	»	12
»	XIX . . . . .	»	»	40
»	XX . . . . .	»	»	16
»	XXI . . . . .	»	»	5
»	XXII . . . . .	»	»	33
»	XXIII . . . . .	»	»	21
»	XXIV . . . . .	»	»	23
»	XXV . . . . .	»	»	17
»	XXVI . . . . .	»	»	8
»	XXVII . . . . .	»	»	26
»	XXVIII . . . . .	»	»	28
»	XXIX . . . . .	»	»	28
»	XXX . . . . .	»	»	16
»	XXXI . . . . .	»	»	1
Totale . . . . .			N. 590	